SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 novembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 novembre 2015, n. **187**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2015, N. 153

All'articolo 2:

al comma 1, lettera *a)*, numero 2), capoverso 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate»;

al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: «e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento,»;

al comma 2, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2070):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN), in data 30 settembre 2015.

Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 1° ottobre 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 1ª (Affari costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 ottobre 2015.

Esaminato in aula il 2, 5, 27 ottobre 2015 ed approvato, con modificazioni, il 28 ottobre 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3386):

Assegnato alla VI Commissione (Finanze), in sede referente, il 30 ottobre 2015, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla VI Commissione (Finanze), in sede referente, il 3, 4, 10 e 11 novembre 2015.

Esaminato in aula il 4, 11, 12 novembre 2015 ed approvato definitivamente il 13 novembre 2015.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 30 settembre 2015.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 101

15G00199

LEGGE 26 novembre 2015, n. **188**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di ratifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli oneri eventualmente discendenti dal considerando n. 13 e dall'attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO
SUL TRASFERIMENTO E LA MESSA IN COMUNE
DEI CONTRIBUTI AL FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia;

IMPEGNATI A conseguire l'istituzione di un quadro finanziario integrato nell'Unione europea di cui l'unione bancaria è parte fondamentale;

RICORDANDO la decisione dei rappresentanti degli Stati membri della zona euro riuniti in sede di Consiglio dell'Unione europea il 18 dicembre 2013, relativa alla negoziazione e alla conclusione di un accordo intergovernativo concernente il funzionamento del Fondo unico di risoluzione (il "Fondo") istituito a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio[1] che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico ("regolamento SRM"), nonché il mandato accluso a tale decisione;

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

[1] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(1) L'Unione europea ha adottato negli ultimi anni una serie di atti giuridici fondamentali per la realizzazione del mercato interno nell'ambito dei servizi finanziari e per garantire la stabilità finanziaria della zona euro e dell'Unione nel suo complesso, nonché per il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria.

(2) Nel giugno del 2009 il Consiglio europeo ha richiesto l'istituzione di un "*codice unico europeo applicabile a tutti gli istituti finanziari del mercato unico*". L'Unione ha pertanto stabilito una serie di norme prudenziali armonizzate, che gli enti creditizi in tutta l'Unione devono rispettare, con il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2].

---

1 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3) L'Unione ha inoltre istituito le autorità europee di vigilanza (AEV), a cui è affidata una serie di compiti di vigilanza microprudenziale: l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[1], l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]. Ciò è stato accompagnato dall'istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], cui sono affidate talune funzioni di vigilanza macroprudenziale.

[1] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

[2] Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

[3] Regolamento (UE) n . 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

[4] Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(4) L'Unione ha istituito un meccanismo di vigilanza unico con il regolamento (UE) n. 1024/2013[1], che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e che conferisce alla BCE, la quale agisce insieme con le autorità nazionali competenti, poteri di vigilanza sugli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro e negli Stati membri la cui moneta non è l'euro che abbiano instaurato una cooperazione stretta con la BCE a fini di vigilanza (gli "Stati membri partecipanti").

(5) Con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento[2] ("direttiva BRR"), l'Unione armonizza le leggi e i regolamenti nazionali sulla risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, anche in ordine all'istituzione di meccanismi di finanziamento nazionali della risoluzione.

---

[1] Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

[2] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6) Il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 ha affermato che "*[i]n un contesto in cui la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni*". Il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 ha inoltre dichiarato che "*[i]l meccanismo di risoluzione unico dovrebbe basarsi sui contributi dello stesso settore finanziario e comprendere adeguate ed efficaci misure di sostegno. Queste ultime non dovrebbero avere implicazioni di bilancio nel medio termine assicurando che gli aiuti pubblici siano recuperati attraverso prelievi* ex post *nel settore finanziario*". In tale contesto l'Unione ha adottato il regolamento SRM, che crea un sistema centralizzato di adozione delle decisioni per la risoluzione, dotato di mezzi finanziari adeguati attraverso l'istituzione del Fondo. Il regolamento SRM si applica alle entità situate negli Stati membri partecipanti.

(7) Il regolamento SRM istituisce, in particolare, il Fondo e ne stabilisce le modalità di utilizzo. La direttiva BRR e il regolamento SRM stabiliscono i criteri generali per fissare e calcolare i contributi ex ante ed ex post degli enti necessari al finanziamento del Fondo, nonché l'obbligo degli Stati membri di prelevarli a livello nazionale. Tuttavia, gli Stati membri partecipanti che, a norma della direttiva BRR e del regolamento SRM, raccolgono i contributi degli enti situati nei loro rispettivi territori rimangono competenti per il trasferimento di tali contributi al Fondo. L'obbligo di trasferimento al Fondo dei contributi raccolti a livello nazionale non discende dal diritto dell'Unione. Tale obbligo sarà stabilito dal presente accordo, che determina le condizioni alle quali le parti contraenti, conformemente alle proprie rispettive norme costituzionali, convengono congiuntamente di trasferire al Fondo i contributi che raccolgono a livello nazionale.

(8) La competenza di ciascuno Stato membro partecipante per il trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale dovrebbe essere esercitata in modo tale da rispettare il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), conformemente al quale gli Stati membri devono, tra l'altro, facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Per tale motivo, gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire che le risorse finanziarie siano fatte confluire in modo uniforme verso il Fondo, assicurandone in tal modo il corretto funzionamento.

(9) Di conseguenza le parti contraenti hanno concluso il presente accordo, per mezzo del quale stabiliscono tra l'altro l'obbligo di trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale, sulla scorta di criteri, modalità e condizioni uniformi, in particolare l'assegnazione, in un periodo transitorio, dei contributi raccolti a livello nazionale a diversi comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente, nonché la messa in comune progressiva dei comparti in modo tale che questi cessino di esistere alla fine di tale periodo transitorio.

(10) Le parti contraenti rammentano che è loro obiettivo preservare parità di condizioni e ridurre al minimo il costo complessivo della risoluzione per i contribuenti ed esamineranno l'onere globale a carico dei rispettivi settori bancari al momento di definire i contributi al Fondo e il loro trattamento fiscale.

(11) Il contenuto del presente accordo è limitato agli elementi specifici relativi al Fondo che rimangono di competenza degli Stati membri. Il presente accordo non pregiudica le disposizioni comuni stabilite conformemente al diritto dell'Unione e nemmeno ne modifica l'ambito di applicazione. Esso è piuttosto concepito come complemento della normativa dell'Unione sulla risoluzione delle crisi del settore bancario, favorevole e intrinsecamente legato alla realizzazione delle politiche dell'Unione, in particolare l'istituzione del mercato interno nel settore dei servizi finanziari.

(12) Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva BRR, comprese quelle relative all'istituzione di meccanismi di finanziamento nazionali, iniziano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2015. Le disposizioni relative all'istituzione del Fondo ai sensi del regolamento SRM saranno applicabili, in linea di principio, a decorrere dal 1º gennaio 2016. Di conseguenza, le parti contraenti raccoglieranno i contributi destinati al meccanismo nazionale di finanziamento della risoluzione che sono tenute a istituire fino alla data di applicazione del regolamento SRM, data in cui esse inizieranno a raccogliere i contributi destinati al Fondo. Allo scopo di rafforzare la capacità finanziaria del Fondo fin dal suo avvio, le parti contraenti si impegnano a trasferire al Fondo i contributi che hanno raccolto a norma della direttiva BRR fino alla data di applicazione del regolamento SRM.

(13) Si riconosce che si possono verificare situazioni in cui i mezzi disponibili nel Fondo non siano sufficienti per una particolare azione di risoluzione e i contributi ex post che si dovrebbero raccogliere per coprire i necessari importi aggiuntivi non siano immediatamente accessibili. Conformemente alla dichiarazione dell'Eurogruppo e del Consiglio del 18 dicembre 2013, al fine di assicurare un finanziamento continuo e sufficiente durante il periodo transitorio, le parti contraenti interessate da una particolare azione di risoluzione dovrebbero fornire finanziamenti ponte provenienti da fonti nazionali o dal meccanismo europeo di stabilità ("MES") in linea con le procedure concordate, tra cui la previsione della possibilità di trasferimenti temporanei tra i comparti nazionali. Le parti contraenti dovrebbero disporre di procedure che consentano loro di far fronte in maniera tempestiva a qualsiasi richiesta di finanziamenti ponte. Durante il periodo transitorio saranno elaborate misure comuni di sostegno, che faciliteranno l'assunzione di prestiti da parte del Fondo. Il settore bancario in tutti gli Stati membri partecipanti sarà in definitiva responsabile del rimborso tramite contributi, compresi i contributi ex post. Tali misure garantiranno la parità di trattamento tra tutte le parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, comprese le parti contraenti che abbiano aderito in una fase successiva, in termini di diritti e obblighi e sia nel periodo transitorio che a regime. Dette misure garantiranno parità di condizioni con gli Stati membri che non partecipano né al meccanismo di vigilanza unico né al meccanismo di risoluzione unico.

(14) Il presente accordo dovrebbe essere ratificato da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e dagli Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico.

(15) Gli Stati membri la cui moneta non è l’euro e che non sono parti contraenti dovrebbero aderire al presente accordo, con diritti e obblighi pieni, in linea con quelli delle parti contraenti, dalla data in cui adottano effettivamente l'euro come moneta o, altrimenti, dalla data di entrata in vigore della decisione della BCE sulla cooperazione stretta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(16) Il 21 maggio 2014 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno autorizzato le parti contraenti a richiedere alla Commissione europea e al Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") di svolgere i compiti previsti dal presente accordo.

(17) L'articolo 15 del regolamento SRM, quale risultante alla data della sua adozione iniziale, stabilisce principi generali che disciplinano la risoluzione, a norma dei quali gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite e i creditori dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità dei loro crediti. L'articolo 27 del regolamento SRM stabilisce di conseguenza uno strumento di bail-in il quale dispone che gli azionisti, i detentori di pertinenti strumenti di capitale e altre passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione forniscano, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione pari a un importo non inferiore all'8% delle passività totali dell'ente soggetto a risoluzione, compresi i fondi propri, calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20 del regolamento SRM, e dispone altresì che il contributo del Fondo non superi il 5% delle passività totali dell'ente soggetto a risoluzione, compresi i fondi propri, calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20 del regolamento SRM, a meno che tutte le passività non garantite e non privilegiate diverse dai depositi ammissibili siano state svalutate o interamente convertite. Inoltre, gli articoli 18, 52 e 55 del regolamento SRM, quali risultanti alla data della sua adozione iniziale, stabiliscono una serie di norme di procedura relative al processo decisionale del Comitato e delle istituzioni dell'Unione. Tali elementi del regolamento SRM costituiscono una base essenziale del consenso delle parti contraenti a essere vincolate dal presente accordo.

(18) Le parti contraenti riconoscono che le disposizioni pertinenti della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati nonché il diritto internazionale consuetudinario devono applicarsi in relazione a qualsiasi modifica fondamentale delle circostanze che si sia verificata contro la loro volontà e che incida sulla base essenziale del consenso delle parti contraenti a essere vincolate dalle disposizioni del presente accordo, secondo quanto indicato al considerando 17. Le parti contraenti possono pertanto invocare le conseguenze di qualsiasi modifica fondamentale delle circostanze che si sia verificata contro la loro volontà, conformemente al diritto internazionale pubblico. Se una parte contraente invoca tali conseguenze, qualsiasi altra parte contraente può sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia"). Alla Corte di giustizia dovrebbe essere conferito il potere di verificare se esistano modifiche fondamentali delle circostanze e quali ne siano le conseguenze. Le parti contraenti riconoscono che invocare le conseguenze dopo l'abrogazione o la modifica di uno degli elementi del regolamento SRM di cui al considerando 17, effettuata contro la volontà di una qualsiasi delle parti contraenti e suscettibile di incidere sulla base essenziale del loro consenso a essere vincolate dalle disposizioni del presente accordo, si tradurrà in una controversia concernente l'applicazione del presente accordo ai fini dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che può pertanto essere sottoposta alla Corte di giustizia a norma di tale disposizione. Qualsiasi parte contraente può inoltre chiedere alla Corte di giustizia misure provvisorie, conformemente all'articolo 278 TFUE e agli articoli da 160 a 162 del regolamento di procedura della Corte di giustizia[1]. Nel dirimere la controversia e decidere in merito alla concessione delle misure provvisorie, la Corte di giustizia dovrebbe tenere conto degli obblighi delle parti contraenti derivanti dal TUE e dal TFUE, inclusi quelli relativi al meccanismo di risoluzione unico e alla sua integrità.

---

[1] Regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 (GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1), comprese eventuali modificazioni successive.

(19) La Corte di giustizia è competente per determinare se le istituzioni dell'Unione, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione applichino lo strumento del bail-in in maniera compatibile con il diritto dell'Unione, conformemente ai mezzi di ricorso previsti dal TUE e dal TFUE, in particolare gli articoli 258, 259, 260, 263, 265 e 266 TFUE.

(20) Poiché il presente accordo costituisce uno strumento di diritto internazionale pubblico, i diritti e gli obblighi da esso previsti sono soggetti al principio di reciprocità. Pertanto, il consenso di ognuna delle parti contraenti a essere vincolata dal presente accordo è subordinato al pari rispetto dei diritti e degli obblighi in capo a ognuna delle parti contraenti. Ne consegue che la violazione di una parte contraente dell'obbligo di trasferire i contributi al Fondo dovrebbe comportare l'esclusione delle entità autorizzate nel suo territorio dall'accesso al Fondo. Al Comitato e alla Corte di giustizia dovrebbe essere conferito il potere di determinare e di dichiarare se le parti contraenti abbiano violato il loro impegno al trasferimento dei contributi, conformemente alle procedure stabilite nel presente accordo. Le parti contraenti riconoscono che, in caso di violazione dell'obbligo di trasferire i contributi, l'unica conseguenza giuridica sarà l'esclusione della parte contraente che ha commesso la violazione dal finanziamento a carico del Fondo, mentre gli obblighi delle altre parti contraenti dell'accordo restano immutati.

(21) Il presente accordo istituisce un meccanismo in base al quale gli Stati membri partecipanti si impegnano a rimborsare congiuntamente, tempestivamente e con gli interessi, a ciascuno Stato membro che non partecipa al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, l'importo che tale Stato membro non partecipante ha pagato in termini di risorse proprie corrispondenti all'uso del bilancio generale dell'Unione nei casi di responsabilità extracontrattuale e relativi costi, in relazione all'esercizio dei poteri da parte delle istituzioni dell'Unione ai sensi del regolamento SRM. La responsabilità di ciascuno Stato membro partecipante in base a tale meccanismo dovrebbe essere separata e individuale e non in solido e, pertanto, ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe rispondere solo per la propria parte dell'obbligo di rimborso secondo quanto determinato dal presente accordo.

(22) Le controversie che sorgono tra le parti contraenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, comprese quelle relative al rispetto degli obblighi ivi stabiliti, dovrebbero essere soggette alla competenza della Corte di giustizia a norma dell'articolo 273 TFUE. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che non sono parti del presente accordo dovrebbero avere la possibilità di sottoporre alla Corte di giustizia qualunque controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione delle disposizioni stabilite nel

presente accordo relativamente all'indennizzo in caso di la responsabilità extracontrattuale e relativi costi.

(23) Il trasferimento dei contributi da parte delle parti contraenti che divengano parte del meccanismo di vigilanza unico e del meccanismo di risoluzione unico a una data successiva alla data di applicazione del presente accordo dovrebbe essere effettuato nel rispetto del principio della parità di trattamento con le parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico alla data di applicazione del presente accordo. Le parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico alla data di applicazione del presente accordo non dovrebbero sostenere l'onere delle risoluzioni cui avrebbero dovuto contribuire i meccanismi di finanziamento nazionali delle parti contraenti che partecipino in una fase successiva. Analogamente, queste ultime non dovrebbero sostenere il costo delle risoluzioni sorte prima della data in cui esse siano divenute Stati membri partecipanti, di cui dovrebbe essere responsabile il Fondo.

(24) Se si pone fine alla cooperazione stretta di una parte contraente la cui moneta non è l'euro con la BCE ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, si dovrebbe decidere in merito a una ripartizione equa dei contributi cumulati versati dalla parte contraente in questione, tenuto conto degli interessi di tale parte contraente e del Fondo. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SRM stabilisce le modalità, i criteri e la procedura che il Comitato deve seguire per concordare con lo Stato membro interessato dalla cessazione della cooperazione stretta il recupero dei contributi trasferiti da detto Stato membro.

(25) L'obiettivo delle parti contraenti, nel pieno rispetto delle procedure e dei requisiti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, è di includere al più presto nel quadro giuridico dell'Unione le norme sostanziali del presente accordo, conformemente al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

1. Con il presente accordo le parti contraenti si impegnano a:

a) trasferire i contributi raccolti a livello nazionale a norma della direttiva BRR e del regolamento SRM al Fondo di risoluzione unico (il "Fondo") istituito da tale regolamento; e

b) assegnare, durante il periodo transitorio che decorre dalla data di applicazione del presente accordo, quale determinata dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, e termina nel momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo del finanziamento determinato all'articolo 68 del regolamento SRM, ma non oltre 8 anni dalla data di applicazione del presente accordo (periodo transitorio), i contributi che le stesse raccolgono a livello nazionale in conformità del regolamento SRM e della direttiva BRR ai diversi comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente. I comparti sono oggetto di una progressiva messa in comune di modo che questi cesseranno di esistere alla fine del periodo transitorio,

sostenendo così l'efficacia delle operazioni e del funzionamento del Fondo.

2. Il presente accordo si applica alle parti contraenti i cui enti sono sottoposti al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, conformemente alle pertinenti disposizioni, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento SRM (parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico).

TITOLO II

COERENZA E RAPPORTO CON IL DIRITTO DELL'UNIONE

ARTICOLO 2

1. Il presente accordo è applicato e interpretato dalle parti contraenti conformemente ai trattati su cui si fonda l'Unione europea e al diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e la normativa dell'Unione sulla risoluzione degli enti.

2. Il presente accordo si applica per quanto compatibile con i trattati su cui si fonda l'Unione europea e con il diritto dell'Unione. Esso non interferisce con le competenze dell'Unione relativamente al mercato interno.

3. Ai fini del presente accordo si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento SRM.

TITOLO III

TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI E COMPARTI

ARTICOLO 3

Trasferimento di contributi

1. Le parti contraenti si impegnano congiuntamente a trasferire in modo irrevocabile al Fondo i contributi raccolti dagli enti autorizzati nei rispettivi territori a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM e conformemente ai criteri stabiliti in essi e negli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento. Il trasferimento di contributi ha luogo alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 10 del presente accordo.

2. Le parti contraenti trasferiscono i contributi ex ante corrispondenti a ciascun anno al più tardi entro il 30 giugno dello stesso anno. Il trasferimento iniziale di contributi ex ante al Fondo sarà effettuato al più tardi entro il 30 giugno 2016 oppure, qualora l'accordo non sia entrato in vigore entro tale data, al più tardi sei mesi dopo la sua data di entrata in vigore.

3. I contributi raccolti dalle parti contraenti a norma degli articoli 103 e 104 della direttiva BRR prima della data di applicazione del presente accordo sono trasferiti al Fondo al più tardi entro il

31 gennaio 2016 o, qualora l'accordo non sia entrato in vigore entro tale data, al più tardi un mese dopo la sua data di entrata in vigore.

4. Qualsiasi importo erogato dal meccanismo di finanziamento della risoluzione di una parte contraente prima della data di applicazione del presente accordo per azioni di risoluzione nel proprio territorio è dedotto dai contributi che devono essere trasferiti da tale parte contraente al Fondo di cui al paragrafo 3. In tal caso la parte contraente in questione resta vincolata a trasferire al Fondo un importo equivalente a quello che sarebbe stato necessario per raggiungere il livello-obiettivo del finanziamento del suo meccanismo di finanziamento della risoluzione, a norma dell'articolo 102 della direttiva BRR ed entro i termini ivi previsti.

5. Le parti contraenti trasferiscono i contributi ex post immediatamente dopo averli raccolti.

ARTICOLO 4

Comparti

1. Durante il periodo transitorio, i contributi raccolti a livello nazionale sono trasferiti al Fondo in modo tale che siano assegnati ai comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente.

2. La dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente è uguale al totale dei contributi dovuti dagli enti autorizzati in ciascuno dei rispettivi territori a norma degli articoli 68 e 69 del regolamento SRM e degli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento.

3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato elabora, a fini esclusivamente informativi, un elenco in cui specifica la dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente. Tale elenco è aggiornato ogni anno del periodo transitorio.

ARTICOLO 5

Funzionamento dei comparti

1. Se, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento SRM, si decide di fare ricorso al Fondo, il Comitato ha il potere di disporre dei comparti del Fondo secondo le seguenti modalità:

a) in primo luogo, i costi sono sostenuti dai comparti corrispondenti alle parti contraenti in cui è stabilito o autorizzato l'ente o il gruppo soggetto a risoluzione. Nel caso in cui un gruppo

EU/SRF/it 15

transfrontaliero sia soggetto a risoluzione, i costi sono ripartiti tra i diversi comparti corrispondenti alle parti contraenti in cui sono stabilite o autorizzate l'impresa madre e le filiazioni in proporzione all'importo relativo dei contributi che ciascuna entità del gruppo soggetto a risoluzione ha fornito ai propri comparti rispetto all'importo aggregato di contributi che tutte le entità del gruppo hanno fornito ai loro comparti nazionali.

Se una parte contraente in cui sono stabilite o autorizzate l'impresa madre o la filiazione ritiene che l'applicazione del criterio per la ripartizione dei costi di cui al primo comma conduca a una forte asimmetria fra la ripartizione dei costi fra i comparti e il profilo di rischio delle entità interessate dalla risoluzione, può chiedere al Comitato di prendere in considerazione senza indugio anche i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva BRR. Se non dà seguito alla richiesta presentata dalla parte contraente interessata, il Comitato spiega pubblicamente la sua posizione.

Si fa ricorso ai mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti corrispondenti alle parti contraenti di cui al primo comma, a concorrenza dell'onere a cui ciascun comparto nazionale deve contribuire in base ai criteri di ripartizione dei costi stabiliti nel primo e secondo comma, secondo le seguenti modalità:

– durante il primo anno del periodo transitorio, si fa ricorso a tutti i mezzi finanziari disponibili all'interno di detti comparti;

– durante il secondo e il terzo anno del periodo transitorio, si fa ricorso rispettivamente al 60% e al 40% dei mezzi finanziari disponibili all'interno di detti comparti;

– durante gli anni successivi del periodo transitorio, la disponibilità dei mezzi finanziari nei comparti corrispondenti a tali parti contraenti diminuisce annualmente di 6 ⅔ punti percentuali.

La suddetta riduzione annuale della disponibilità di mezzi finanziari nei comparti corrispondenti alle relative parti contraenti è ripartita in modo uniforme per ogni trimestre;

b) in secondo luogo, qualora i mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti delle parti contraenti interessate di cui alla lettera a) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM, si fa ricorso ai mezzi finanziari disponibili nei comparti del Fondo corrispondenti a tutte le parti contraenti.

I mezzi finanziari disponibili nei comparti di tutte le parti contraenti sono integrati, nella stessa misura specificata al terzo comma della presente lettera, dai mezzi finanziari rimanenti nei comparti nazionali corrispondenti alle parti contraenti interessate dalla risoluzione di cui alla lettera a).

In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, l'assegnazione dei mezzi finanziari resi disponibili tra i comparti delle parti contraenti interessate ai sensi della presente lettera, primo e secondo comma, segue la stessa chiave di distribuzione dei costi tra di essi, conformemente alla lettera a). Se l'ente o gli enti autorizzati in una delle parti contraenti interessate soggetto alla risoluzione a livello di gruppo non necessitano della totalità dei mezzi finanziari disponibili a norma della lettera b), i mezzi finanziari disponibili non necessari a norma della lettera b) sono utilizzati nella risoluzione degli enti autorizzati nelle altre parti contraenti interessate dalla risoluzione a livello di gruppo.

Durante il periodo transitorio, il ricorso a tutti i comparti nazionali delle parti contraenti avviene nel modo seguente:

– durante il primo e il secondo anno del periodo transitorio, si fa ricorso rispettivamente al 40% e al 60% dei mezzi finanziari disponibili all'interno di detti comparti;

– durante gli anni successivi del periodo transitorio, la disponibilità dei mezzi finanziari in detti comparti aumenta annualmente di 6 ⅔ punti percentuali.

Tale aumento annuale della disponibilità di mezzi finanziari in tutti i comparti nazionali delle parti contraenti è ripartito in modo uniforme per ogni trimestre;

c) in terzo luogo, qualora i mezzi finanziari impiegati conformemente alla lettera b) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM, si fa ricorso a tutti i mezzi finanziari restanti nei comparti corrispondenti alle parti contraenti interessate di cui alla lettera a).

In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, si fa ricorso ai comparti delle parti contraenti interessate che non hanno fornito mezzi finanziari sufficienti conformemente alle lettere a) e b) relativamente alla risoluzione di entità autorizzate nei loro territori. I contributi di ogni comparto sono determinati in base ai criteri di ripartizione dei costi stabiliti alla lettera a);

d) in quarto luogo e fatti salvi i poteri del Comitato di cui alla lettera e), qualora i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non siano sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione, le parti contraenti interessate di cui alla lettera a) trasferiscono al Fondo, dagli enti autorizzati nei rispettivi territori, i contributi straordinari ex post raccolti conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 70 del regolamento SRM.

In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, i contributi ex post sono trasferiti dalle parti contraenti interessate che non hanno fornito mezzi finanziari sufficienti conformemente alle lettere da a) a c) relativamente alla risoluzione di entità autorizzate nei loro territori;

e) se i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non sono sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione e finché non saranno immediatamente accessibili i contributi straordinari ex post di cui alla lettera d), anche per motivi connessi alla stabilità degli enti interessati, il Comitato può esercitare il potere di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno conformemente agli articoli 72 e 73 del regolamento SRM, oppure il potere di effettuare trasferimenti temporanei tra i comparti conformemente all'articolo 7 del presente accordo.

Qualora il comitato decida di esercitare i poteri di cui al primo comma della presente lettera, le parti contraenti interessate di cui alla lettera d) trasferiscono al Fondo contributi straordinari ex post al fine di rimborsare i prestiti o le altre forme di sostegno, o il trasferimento temporaneo tra i comparti.

2. I rendimenti degli investimenti degli importi trasferiti al Fondo, conformemente all'articolo 74 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale ai rispettivi mezzi finanziari disponibili, esclusi eventuali crediti o impegni di pagamento irrevocabili ai fini dell'articolo 75 del regolamento SRM attribuibili a ciascun comparto. I rendimenti degli investimenti relativi alle operazioni di risoluzione che il Fondo può effettuare, a norma dell'articolo 75 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale al rispettivo contributo a una particolare azione di risoluzione.

3. Al termine del periodo transitorio si procede alla fusione di tutti i comparti, che cessano così di esistere.

ARTICOLO 6

Trasferimento di contributi ex ante aggiuntivi
e livello-obiettivo

1. Le parti contraenti garantiscono di ricostituire il Fondo, ove appropriato, mediante contributi ex ante, da versare entro i termini stabiliti dall'articolo 68, paragrafi 2, 3 e 5, lettera a), del regolamento SRM in misura equivalente a quella necessaria per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento SRM.

2. Durante il periodo transitorio il trasferimento dei contributi connessi alla ricostituzione del Fondo è ripartito fra i comparti secondo le seguenti modalità:

a) le parti contraenti interessate dalla risoluzione trasferiscono i contributi alla parte del loro comparto che non è ancora stata oggetto di messa in comune a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b);

b) tutte le parti contraenti trasferiscono i contributi alla parte dei loro rispettivi comparti oggetto di messa in comune a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).

ARTICOLO 7

Trasferimento temporaneo tra comparti

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), durante il periodo transitorio le parti contraenti interessate dalla risoluzione possono richiedere al Comitato di impiegare temporaneamente la parte dei mezzi finanziari, non ancora messa in comune, disponibili nei comparti del Fondo corrispondenti alle altre parti contraenti. In tal caso, le parti contraenti interessate trasferiscono successivamente al Fondo, prima del termine del periodo transitorio, contributi ex post straordinari per un importo equivalente a quello ricevuto dai loro comparti unitamente agli interessi maturati, in modo da rimborsare gli altri comparti.

2. L'importo trasferito in via temporanea da ciascun comparto ai comparti riceventi è proporzionale alla loro dimensione, quale determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e non supera il 50% dei mezzi finanziari disponibili nell'ambito di ciascun comparto non ancora oggetto di messa in comune. In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, l'assegnazione dei mezzi finanziari resi disponibili tra i comparti delle parti contraenti interessate ai sensi del presente paragrafo segue la stessa chiave di distribuzione dei costi tra di essi stabilita dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

3. Le decisioni del Comitato relative alla richiesta di trasferimento temporaneo di mezzi finanziari tra comparti di cui al paragrafo 1 sono adottate a maggioranza semplice dei membri riuniti in sessione plenaria, come specificato all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento SRM. Nella decisione relativa al trasferimento temporaneo, il Comitato specifica il tasso di interesse, il termine per il rimborso e altri termini e condizioni concernenti il trasferimento di mezzi finanziari tra comparti.

4. La decisione del Comitato che approva il trasferimento temporaneo di mezzi finanziari di cui al paragrafo 3 può entrare in vigore solo se nessuna delle parti contraenti dai cui comparti è effettuato il trasferimento solleva obiezioni entro un periodo di 4 giorni di calendario dalla data di adozione della decisione.

Durante il periodo transitorio, il diritto di sollevare obiezioni di una parte contraente può essere esercitato solo se:

a) essa può avere bisogno dei mezzi finanziari provenienti dal comparto nazionale che corrisponde a essa per finanziare un'azione di risoluzione a breve termine o se il trasferimento temporaneo compromette lo svolgimento di un'azione di risoluzione in corso nel suo territorio;

b) il trasferimento temporaneo riguarda più del 25% della sua parte del comparto nazionale non ancora oggetto di messa in comune a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b); o

c) essa ritiene che la parte contraente il cui comparto beneficia del trasferimento temporaneo non fornisca garanzie di rimborso proveniente da fonti nazionali o di sostegno proveniente dal MES in linea con le procedure concordate.

La parte contraente che intende sollevare obiezioni motiva debitamente il verificarsi di una delle circostanze di cui alle lettere da a) a c).

Qualora siano sollevate obiezioni conformemente al presente paragrafo, la decisione del comitato sul trasferimento temporaneo è adottata escludendo i mezzi finanziari dei comparti delle parti contraenti che hanno sollevato le obiezioni.

5. Se un ente di una parte contraente dal cui comparto sono stati trasferiti mezzi finanziari a norma del presente articolo è soggetto a risoluzione, tale parte contraente può chiedere al Comitato di trasferire dal Fondo al suo comparto un importo equivalente a quello inizialmente trasferito da tale comparto. Ove sia formulata una tale richiesta, il Comitato approva immediatamente il trasferimento.

In tal caso, le parti contraenti che hanno inizialmente beneficiato dell'impiego temporaneo dei mezzi finanziari sono responsabili del trasferimento al Fondo degli importi assegnati alla parte contraente interessata ai sensi del primo comma, nei termini e alle condizioni che saranno specificate dal Comitato.

6. Il Comitato specifica i criteri generali che determinano le condizioni a cui è soggetto il trasferimento temporaneo di mezzi finanziari tra comparti previsto nel presente articolo.

ARTICOLO 8

Parti contraenti la cui moneta non è l’euro

1. Qualora, a una data successiva a quella di applicazione del presente accordo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, il Consiglio dell'Unione europea adotti una decisione che abroga la deroga di una parte contraente la cui moneta non è l'euro, quale definita all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE, o l'esenzione di cui al protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al TUE e al TFUE ("protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca") o se, in mancanza di tale decisione, una parte contraente la cui moneta non è l’euro aderisce al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, quest'ultima trasferisce al Fondo i contributi raccolti nel proprio territorio per un importo equivalente alla parte del totale del livello-obiettivo previsto per il suo comparto nazionale, calcolato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, quindi pari a quello che sarebbe stato trasferito dalla parte contraente interessata se avesse partecipato al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico a partire dalla data di applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. Qualsiasi importo erogato dal meccanismo di finanziamento della risoluzione di una parte contraente di cui al paragrafo 1 per azioni di risoluzione nel suo territorio è dedotto dagli importi che devono essere trasferiti da tale parte contraente al Fondo in forza del paragrafo 1. In tal caso, la parte contraente in questione resta vincolata a trasferire al Fondo un importo equivalente a quello che sarebbe stato necessario per raggiungere il livello-obiettivo del suo meccanismo di finanziamento della risoluzione, a norma dell'articolo 102 della direttiva BRR ed entro i termini ivi previsti.

3. Il Comitato determina, d'accordo con la parte contraente interessata, l'importo esatto dei contributi che essa deve trasferire, sulla scorta dei criteri stabiliti ai paragrafi 1 e 2.

4. I costi di qualsiasi azione di risoluzione avviata nel territorio delle parti contraenti la cui moneta non è l’euro prima della data in cui ha effetto la decisione che abroga la loro deroga, quale definita all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE, o la loro esenzione, di cui al protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca, o prima della data di entrata in vigore della decisione della BCE sulla cooperazione stretta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 non sono sostenuti dal Fondo.

Se la BCE, nella sua valutazione approfondita degli enti creditizi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, ritiene che uno qualsiasi degli enti delle parti contraenti interessate sia in dissesto o a rischio di dissesto, i costi delle azioni di risoluzione di tali enti creditizi non sono sostenuti dal Fondo.

5. Qualora si ponga fine alla cooperazione stretta con la BCE, i contributi trasferiti dalla parte contraente interessata dalla cessazione sono recuperati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SRM.

La cessazione della cooperazione stretta con la BCE non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti da azioni di risoluzione svoltesi nel periodo in cui le parti contraenti interessate sono soggette al presente accordo e che riguardano:

– il trasferimento di contributi ex post, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);

– la ricostituzione del Fondo, a norma dell'articolo 6; e

– il trasferimento temporaneo tra comparti, a norma dell'articolo 7.

ARTICOLO 9

Rispetto dei principi generali e degli obiettivi della risoluzione

1. L'impiego del Fondo su base comune e il trasferimento di contributi al Fondo stesso sono subordinati al permanere di un quadro giuridico in materia di risoluzione le cui norme siano equivalenti e portino almeno allo stesso risultato di quelle stabilite dal regolamento SRM qui di seguito elencate, senza modificarle:

a) le norme procedurali sull'adozione di un programma di risoluzione di cui all'articolo 18 del regolamento SRM;

b) le norme del processo decisionale del Comitato di cui agli articoli 52 e 55 del regolamento SRM;

c) i principi generali della risoluzione di cui all'articolo 15 del regolamento SRM, in particolare i

principi sanciti dal paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto articolo, in base ai quali gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite e i creditori dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità dei loro crediti;

d) le norme riguardanti gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento SRM, in particolare quelle relative all'applicazione dello strumento del bail-in stabilite dall'articolo 27 di tale regolamento e dagli articoli 43 e 44 della direttiva BRR e le soglie specifiche che esse stabiliscono riguardo all'imputazione delle perdite agli azionisti e ai creditori e al contributo del Fondo a una particolare azione di risoluzione.

2. Nel caso in cui le norme di risoluzione di cui al paragrafo 1, previste nel regolamento SRM quale risultante alla data della sua adozione iniziale, siano abrogate o altrimenti modificate contro la volontà di una delle parti contraenti, compresa l'adozione di norme di bail-in, in modo non equivalente o che non porti almeno a un risultato uguale e non meno rigoroso di quello derivante dal regolamento SRM quale risultante alla data della sua adozione iniziale, e tale parte contraente eserciti i suoi diritti ai sensi del diritto internazionale pubblico riguardo a un mutamento sostanziale delle circostanze, qualsiasi altra parte contraente può, sulla base dell'articolo 14 del presente accordo, domandare alla Corte di giustizia di verificare l'esistenza di un mutamento sostanziale delle circostanze e le conseguenze che ne derivano, conformemente al diritto internazionale pubblico. Nella domanda qualsiasi parte contraente può chiedere alla Corte di giustizia di sospendere l'esecuzione di una misura oggetto della controversia, nel qual caso si applicano l'articolo 278 TFUE e gli articoli da 160 a 162 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

3. La procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica né inficia la facoltà di esperire i mezzi di ricorso di cui agli articoli 258, 259, 260, 263, 265 e 266 TFUE.

ARTICOLO 10

Conformità

1. Le parti contraenti adottano, nei propri ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'obbligo di trasferire congiuntamente i contributi conformemente al presente accordo.

2. Fatto salvo il potere della Corte di giustizia di cui all'articolo 14 del presente accordo, il Comitato, agendo di propria iniziativa o su richiesta di una parte contraente, può valutare se una parte contraente non abbia rispettato l'obbligo di trasferire i contributi al Fondo, come previsto dal presente accordo.

Qualora rilevi che una parte contraente non ha rispettato l'obbligo di trasferire i contributi, il Comitato fissa un termine entro il quale la parte contraente interessata deve adottare le misure necessarie per porre fine alla violazione. Nel caso in cui la parte contraente interessata non adotti le misure necessarie per porre fine alla violazione entro il termine stabilito dal Comitato, è escluso l'uso dei comparti di tutte le parti contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per quanto concerne la risoluzione degli enti autorizzati nella parte contraente in questione. Tale esclusione cessa dal momento in cui il Comitato accerta che la parte contraente interessata ha adottato le misure necessarie a porre fine alla violazione.

3. Le decisioni del Comitato di cui al presente articolo sono adottate a maggioranza semplice dal presidente e dai membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 11

Ratifica, approvazione o accettazione ed entrata in vigore

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione dei firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ("il depositario"). Il depositario notifica agli altri firmatari ciascun deposito e la relativa data.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione sono stati depositati dai firmatari che partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che rappresentino almeno il 90% del totale dei voti ponderati di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, come determinato nel protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al TUE e al TFUE.

EU/SRF/it 25

ARTICOLO 12

Applicazione

1. Il presente accordo si applica alle parti contraenti che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, a condizione che il regolamento SRM sia già entrato in vigore.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo si applica, a condizione che sia entrato in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, a decorrere dal 1º gennaio 2016 alle parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che entro tale data hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione. Qualora non sia entrato in vigore entro il 1º gennaio 2016, il presente accordo si applica a partire dalla data di entrata in vigore alle parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che entro tale data hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione.

3. Il presente accordo si applica alle parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che non hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione entro la data di applicazione a norma del paragrafo 2 dal primo giorno del mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

4. Il presente accordo non si applica alle parti contraenti che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione ma che non partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico alla data di applicazione del presente accordo. Tali parti contraenti partecipano tuttavia all'accordo speciale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dalla data di applicazione del presente accordo, al fine di sottoporre alla Corte di giustizia qualunque controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione dell'articolo 15.

Il presente accordo si applica alle parti contraenti di cui al primo comma dalla data in cui ha effetto la decisione che abroga la deroga, quale definita all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE o l'esenzione di cui al protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca o, in mancanza di tale decisione, dalla data di entrata in vigore della decisione della BCE sulla cooperazione stretta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Fatto salvo l'articolo 8 del presente accordo, quest'ultimo cessa di applicarsi alle parti contraenti che hanno instaurato la cooperazione stretta con la BCE di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dalla data di cessazione della suddetta cooperazione stretta a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, di tale regolamento.

ARTICOLO 13

Adesione

Il presente accordo è aperto all'adesione degli Stati membri diversi dalle parti contraenti. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, gli effetti dell'adesione decorrono dal deposito dello strumento di adesione presso il depositario, il quale lo notifica alle altre parti contraenti. A seguito dell'autenticazione delle parti contraenti, il testo del presente accordo nella lingua ufficiale dello Stato membro aderente, che sia anche una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, è depositato negli archivi del depositario come testo autentico del presente accordo.

ARTICOLO 14

Risoluzione delle controversie

1. Se una parte contraente è in disaccordo con un'altra parte contraente circa l'interpretazione di una qualsiasi disposizione del presente accordo o se ritiene che un'altra parte contraente non abbia rispettato i propri obblighi ai sensi del presente accordo, può sollevare la questione dinanzi alla Corte di giustizia. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti del procedimento.

Se la Corte di giustizia rileva che una parte contraente non ha rispettato i propri obblighi ai sensi del presente accordo, la parte contraente interessata adotta, entro i termini decisi dalla Corte di giustizia, le misure necessarie per conformarsi alla sentenza. Nel caso in cui la parte contraente interessata non adotti, entro i termini fissati dalla Corte di giustizia, le misure necessarie per porre fine alla violazione, l'uso dei comparti di tutte le parti contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), è escluso relativamente agli enti autorizzati nella parte contraente interessata.

2. Il presente articolo costituisce un compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 TFUE.

3. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro che non hanno ratificato il presente accordo possono notificare al depositario che intendono partecipare al compromesso di cui al paragrafo 2 del presente

articolo, al fine di sottoporre alla Corte di giustizia qualunque controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione dell'articolo 15. Il depositario procede alla comunicazione della notifica dello Stato membro interessato alle parti contraenti, con la quale lo Stato membro in questione diventa parte del compromesso di cui al paragrafo 2 del presente articolo ai fini descritti nel presente paragrafo.

ARTICOLO 15

Indennizzo

1. Le parti contraenti si impegnano a rimborsare congiuntamente, tempestivamente e con gli interessi, a ciascuno Stato membro che non partecipa al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico ("Stato membro non partecipante"), l'importo che tale Stato membro non partecipante ha pagato in termini di risorse proprie corrispondenti all'uso del bilancio generale dell'Unione nei casi di responsabilità extracontrattuale e relativi costi, in relazione all'esercizio dei poteri da parte delle istituzioni dell'Unione ai sensi del regolamento SRM.

2. L'importo con il quale si stima che ciascuno degli Stati membri non partecipanti abbia contribuito alla responsabilità extracontrattuale e relativi costi è fissato pro rata sulla base del rispettivo reddito nazionale lordo determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio[1] o a eventuali atti successivi dell'Unione che la modificano o abrogano.

3. I costi sono ripartiti tra le parti contraenti pro rata sulla base del rispettivo reddito nazionale lordo determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio o a eventuali atti successivi dell'Unione che la modificano o abrogano.

[1] Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

4. Gli importi corrispondenti ai pagamenti dal bilancio dell'Unione per regolare la responsabilità extracontrattuale e i costi relativi a seguito dell'adozione del connesso bilancio rettificativo sono rimborsati agli Stati membri non partecipanti alle date di accreditamento sui conti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio[1] o a eventuali atti successivi dell'Unione che lo modificano o abrogano.

Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni relative agli interessi sugli importi resi disponibili tardivamente applicabili alle risorse proprie dell'Unione. Gli importi sono convertiti tra le valute nazionali e l'euro al tasso di cambio determinato conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio o a eventuali atti successivi dell'Unione che lo modificano o abrogano.

5. La Commissione coordina le azioni di rimborso effettuate dalle parti contraenti in base ai criteri stabiliti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3. Il ruolo di coordinamento della Commissione include il calcolo della base su cui devono essere effettuati i pagamenti, l'emissione di avvisi alle parti contraenti con cui si richiede l'effettuazione dei pagamenti e il calcolo degli interessi.

[1] Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), comprese eventuali modificazioni successive.

ARTICOLO 16

Revisione

1. Al più tardi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, ogni 18 mesi, il Comitato effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'accordo stesso e, in particolare, sul corretto funzionamento dell'impiego del Fondo su base comune e sul relativo impatto sulla stabilità finanziaria e sul mercato interno.

2. Al più tardi entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sulla base di una valutazione dell'esperienza di attuazione contenuta nelle relazioni elaborate dal Comitato a norma del paragrafo 1, sono adottate le misure necessarie, conformemente al TUE e al TFUE, al fine di integrare la sostanza del presente accordo nel quadro giuridico dell'Unione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2014, in un unico esemplare, i cui i testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese fanno ugualmente fede, è depositato presso gli archivi del depositario, che ne trasmette una copia debitamente certificata a ciascuna delle parti contraenti.

DICHIARAZIONI D'INTENTI DELLE PARTI CONTRAENTI E DEGLI OSSERVATORI DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA CHE SONO MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DA DEPOSITARSI UNITAMENTE ALL'ACCORDO

Dichiarazione n. 1

Nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, le parti contraenti e gli osservatori della conferenza intergovernativa che sono membri del Consiglio dell'Unione europea rilevano che è loro obiettivo e loro intenzione far sì che, salvo altrimenti deciso dall'insieme delle parti:

a) l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SRM, quale risultante alla data della sua adozione iniziale, non sia abrogato o modificato;

b) i principi e le norme relativi allo strumento del bail-in non siano abrogati o modificati in modo non equivalente e che non porti almeno a un risultato uguale e non meno rigoroso di quello derivante dal regolamento SRM quale risultante alla data della sua adozione iniziale.

Dichiarazione n. 2
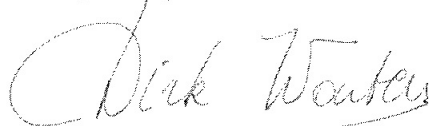
I firmatari dell'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico dichiarano che si adopereranno per completarne il processo di ratifica conformemente alle rispettive norme nazionali in tempo utile così da consentire al meccanismo di risoluzione unico di essere pienamente operativo entro il 1º gennaio 2016.
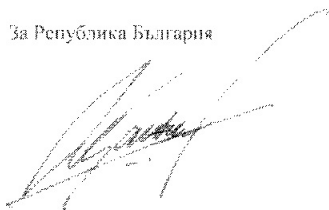
EU/SRF/D/it 1

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
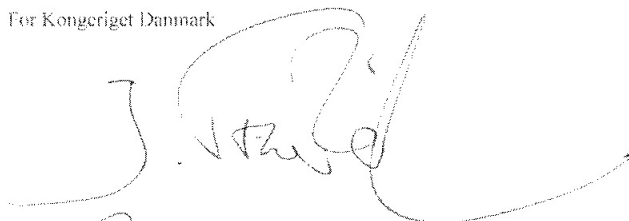
За Република България
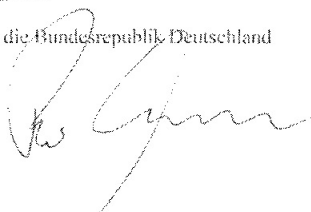
Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark
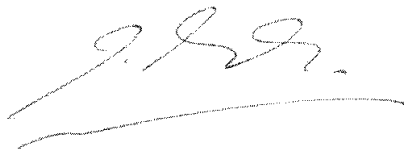
Für die Bundesrepublik Deutschland

EU/SRF/X 3
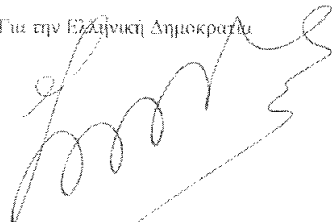
Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
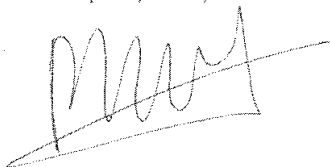
Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française
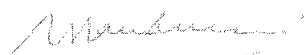
EU/SRF/X 5

Za Republiku Hrvatsku
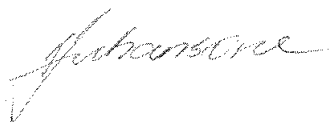
Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία
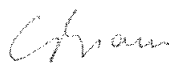
Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
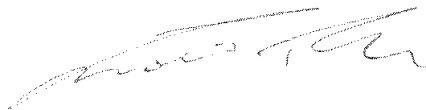
EU/SRF/X 7
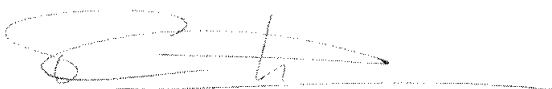
Magyarország részéről
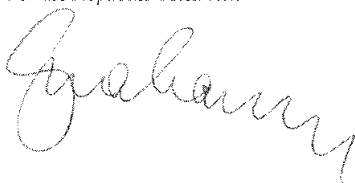
Għar-Repubblika ta' Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich
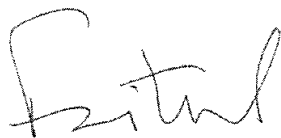
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
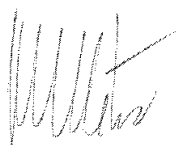
EU/SRF/X 9
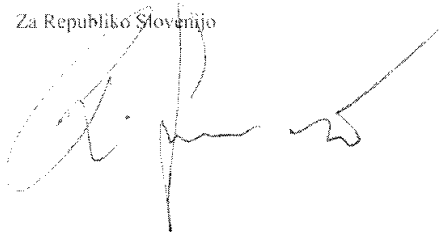
Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

EU/SRF/X 11

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles.
Tekst koji prethodi potvrđena je kopija vjerna originalu položenom u arhivu Glavnog tajništva Vijeća u Bruxellesu.
Il testo che precede è una copia certificata conforme all'originale depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera tal-original iddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussell.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archíve Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles,
Bruxelles, addì
Briselē,
Briuselis
Brüsszel,
Brussell,
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles.
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

27-05-2014

За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
Za generálního tajemníka Rady Evropské unie
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri nimel
Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne
Za glavnog tajnika Vijeća Europske unije
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretāra vārdā –
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára nevében
Għas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
För generalsekreteraren för Europeiska unionens råd

C. PILLATH
Directeur Général

ПРОТОКОЛ ЗА ПОПРАВКА

ACTA DE RECTIFICACIÓN

ZÁPIS O OPRAVĚ

BERIGTIGELSESPROTOKOL

BERICHTIGUNGPROTOKOLL

PARANDUSPROTOKOLL

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

PROCÈS-VERBAL OF RECTIFICATION

PROCÈS-VERBAL DE RECTIFICATION

MIONTUAIRISC CHEARTAITHEACH

ZAPISNIK O ISPRAVKU

PROCESSO VERBALE DI RETTIFICA

LABOJUMU VERBĀLPROCESS

KLAIDŲ IŠTAISYMO PROTOKOLAS

HELYESBÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

PROĊESS-VERBALI TA' RETTIFIKA

PROCES-VERBAAL VAN VERBETERING

PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA

ATA DE RETIFICAÇÃO

PROCES-VERBAL DE RECTIFICARE

ZÁPISNICA O OPRAVE

ZAPISNIK O POPRAVKU

OIKAISUPÖYTÄKIRJA

RÄTTELSEPROTOKOLL

PV/EU/SRF/X 1

PROCESSO VERBALE DI RETTIFICA
DELL'ACCORDO
SUL TRASFERIMENTO E LA MESSA IN COMUNE
DEI CONTRIBUTI AL FONDO DI RISOLUZIONE UNICO,
FIRMATO A BRUXELLES IL 21 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, nella funzione di depositario dell'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, firmato a Bruxelles il 21 maggio 2014, in appresso l'"accordo",

AVENDO CONSTATATO che il testo dell'accordo, la cui copia certificata conforme è stata notificata ai firmatari l'11 giugno 2014, contiene alcuni errori in tutte le versioni linguistiche,

AVENDO PORTATO A CONOSCENZA dei firmatari dell'accordo tali errori nonché le proposte di correzione,

AVENDO CONSTATATO che nessun firmatario ha mosso obiezioni,

HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione degli errori in questione e ha redatto il presente processo verbale di rettifica con allegata la correzione di tutte le versioni linguistiche dell'accordo, copia del quale sarà trasmessa ai firmatari.

PV/EU/SRF/it 1

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

22-04-2015

Uwe CORSEPIUS

Генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
Secretario General del Consejo de la Unión Europea
Generální tajemník Rady Evropské unie
Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Secretary-General of the Council of the European Union
Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne
Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Glavni tajnik Vijeća Europske unije
Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretārs
Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej
Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Generálny tajomník Rady Európskej únie
Generalni sekretar Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Generalsekreterare för Europeiska unionens råd

PV/EU/SRF/X 3

ALLEGATO

PROCESSO VERBALE DI RETTIFICA

DELL'ACCORDO
SUL TRASFERIMENTO E LA MESSA IN COMUNE
DEI CONTRIBUTI AL FONDO DI RISOLUZIONE UNICO,

firmato a Bruxelles il 21 maggio 2014

(8457/14 del 14.5.2014 e 8457/14 COR 1 del 15.5.2014)

1. Pagina EU/SRF/it 18, articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Anziché:

"b) assegnare, durante il periodo transitorio che decorre dalla data di applicazione del presente accordo, quale determinata dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, e termina nel momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo del finanziamento determinato all'articolo 68 del regolamento SRM ..."

leggasi:

"b) assegnare, durante il periodo transitorio che decorre dalla data di applicazione del presente accordo, quale determinata dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, e termina nel momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo del finanziamento determinato all'articolo 69 del regolamento SRM ..."

2. Pagina EU/SRF/it 20, articolo 3, paragrafo 1

Anziché:

"1. Le parti contraenti si impegnano congiuntamente a trasferire in modo irrevocabile al Fondo i contributi raccolti dagli enti autorizzati nei rispettivi territori a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM ..."

leggasi:

"1. Le parti contraenti si impegnano congiuntamente a trasferire in modo irrevocabile al Fondo i contributi raccolti dagli enti autorizzati nei rispettivi territori a norma degli articoli 70 e 71 del regolamento SRM ..."

3. Pagina EU/SRF/it 21, articolo 4, paragrafo 2

Anziché:

"2. La dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente è uguale al totale dei contributi dovuti dagli enti autorizzati in ciascuno dei rispettivi territori a norma degli articoli 68 e 69 del regolamento SRM e degli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento."

leggasi:

"2. La dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente è uguale al totale dei contributi dovuti dagli enti autorizzati in ciascuno dei rispettivi territori a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM e degli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento."

4. Pagina EU/SRF/it 24, articolo 5, paragrafo 1, lettera b), primo comma

Anziché:

"b) in secondo luogo, qualora i mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti delle parti contraenti interessate di cui alla lettera a) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM ..."

leggasi:

"b) in secondo luogo, qualora i mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti delle parti contraenti interessate di cui alla lettera a) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 76 del regolamento SRM ..."

5. Pagina EU/SRF/it 25, articolo 5, paragrafo 1, lettera c), primo comma

Anziché:

"c) in terzo luogo, qualora i mezzi finanziari impiegati conformemente alla lettera b) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM, ..."

leggasi:

"c) in terzo luogo, qualora i mezzi finanziari impiegati conformemente alla lettera b) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 76 del regolamento SRM, ..."

6. Pagina EU/SRF/it 26, articolo 5, paragrafo 1, lettera d), primo comma

Anziché:

"d) in quarto luogo e fatti salvi i poteri del Comitato di cui alla lettera e), qualora i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non siano sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione, le parti contraenti interessate di cui alla lettera a) trasferiscono al Fondo, dagli enti autorizzati nei rispettivi territori, i contributi straordinari ex post raccolti conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 70 del regolamento SRM."

leggasi:

"d) in quarto luogo e fatti salvi i poteri del Comitato di cui alla lettera e), qualora i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non siano sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione, le parti contraenti interessate di cui alla lettera a) trasferiscono al Fondo, dagli enti autorizzati nei rispettivi territori, i contributi straordinari ex post raccolti conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 71 del regolamento SRM."

7. Pagina EU/SRF/it 26, articolo 5, paragrafo 1, lettera e), primo comma

Anziché:

"e) se i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non sono sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione e finché non saranno immediatamente accessibili i contributi straordinari ex post di cui alla lettera d), anche per motivi connessi alla stabilità degli enti interessati, il Comitato può esercitare il potere di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno conformemente agli articoli 72 e 73 del regolamento SRM, oppure il potere di effettuare trasferimenti temporanei tra i comparti conformemente all'articolo 7 del presente accordo."

leggasi:

"e) se i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non sono sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione e finché non saranno immediatamente accessibili i contributi straordinari ex post di cui alla lettera d), anche per motivi connessi alla stabilità degli enti interessati, il Comitato può esercitare il potere di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno conformemente agli articoli 73 e 74 del regolamento SRM, oppure il potere di effettuare trasferimenti temporanei tra i comparti conformemente all'articolo 7 del presente accordo."

8. Pagina EU/SRF/it 27, articolo 5, paragrafo 2

Anziché:

"2. I rendimenti degli investimenti degli importi trasferiti al Fondo, conformemente all'articolo 74 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale ai rispettivi mezzi finanziari disponibili, esclusi eventuali crediti o impegni di pagamento irrevocabili ai fini dell'articolo 75 del regolamento SRM attribuibili a ciascun comparto. I rendimenti degli investimenti relativi alle operazioni di risoluzione che il Fondo può effettuare, a norma dell'articolo 75 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale al rispettivo contributo a una particolare azione di risoluzione."

leggasi:

"2. I rendimenti degli investimenti degli importi trasferiti al Fondo, conformemente all'articolo 75 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale ai rispettivi mezzi finanziari disponibili, esclusi eventuali crediti o impegni di pagamento irrevocabili ai fini dell'articolo 76 del regolamento SRM attribuibili a ciascun comparto. I rendimenti degli investimenti relativi alle operazioni di risoluzione che il Fondo può effettuare, a norma dell'articolo 76 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale al rispettivo contributo a una particolare azione di risoluzione."

9. Pagina EU/SRF/it 27, articolo 6, paragrafo 1

Anziché:

"1. Le parti contraenti garantiscono di ricostituire il Fondo, ove appropriato, mediante contributi ex ante, da versare entro i termini stabiliti dall'articolo 68, paragrafi 2, 3 e 5, lettera a), del regolamento SRM in misura equivalente a quella necessaria per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento SRM."

leggasi:

"1. Le parti contraenti garantiscono di ricostituire il Fondo, ove appropriato, mediante contributi ex ante, da versare entro i termini stabiliti dall'articolo 69, paragrafi 2, 3 e 5, lettera a), del regolamento SRM in misura equivalente a quella necessaria per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM.".

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles.
Is cóip dhílis dheimhnithe é an téacs roimhe seo den scríbhinn bhunaidh a taisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht na Comhairle sa Bhruiséil.
Tekst koji prethodi potvrđena je kopija vjerna originalu položenom u arhivu Glavnog tajništva Vijeća u Bruxellesu.
Il testo che precede è una copia certificata conforme all'originale depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera tal-oriġinal iddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussell.
voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat-generaal van Raad te Brussel.
wyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
exto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
tul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
chádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archíve Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
nje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.
ä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
stående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

ел,
s,

s, den
den

ς,

le
il,

ddl

22-04- 2015

енералния секретар на Съвета на Европейския съюз
el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
enerálního tajemníka Rady Evropské unie
eneralsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
n Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
a Liidu Nõukogu peasekretäri nimel
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Secretary-General of the Council of the European Union
Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne
nn Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh
g tajnika Vijeća Europske unije
retario Generale del Consiglio dell'Unione europea
vienības Padomes Ģenerālsekretāra vārdā –
jungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu
Unió Tanácsának főtitkára nevében
tarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
retaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
ekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej
io-Geral do Conselho da União Europeia
rul General al Consiliului Uniunii Europene
o tajomníka Rady Európskej únie
etarja Sveta Evropske unije
on pääsihteerin puolesta
uropeiska unionens råd

CONSILIUM

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman

C. PILLATH
Directeur Général

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2132):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione intemazionale (Gentiloni Silveri), in data 13 novembre 2015.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 novembre 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria) e 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 24 e 25 novembre 2015.

Esaminato in Aula ed approvato il 25 novembre 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3449):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 novembre 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 novembre 2015.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 26 novembre 2015.

15G00204

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2015.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Messina.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Viste le note n. 15558 del 27 ottobre 2015, n. 15653 del 29 ottobre 2015 e n. 15751 del 30 ottobre 2015 con le quali il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della C.T.R. della Sicilia, Sezione staccata di Messina, dovuta alle tre ordinanze del Sindaco di Messina in data 26, 28 e 29 ottobre 2015, con le quali è stata disposta la chiusura tra l'altro degli Uffici pubblici ubicati sul territorio comunale che non dispongano di idonei e sufficienti serbatoi idrici per i giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2015 per la mancata erogazione dell'acqua su tutto il territorio comunale a causa dai lavori di ripristino della rete idrica locale resisi necessari in seguito ad una frana di grossa consistenza;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina nei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2015 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Sicilia che ha espresso, con nota n. 1144 in data 5 novembre 2015, parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento di mancato funzionamento;

Decreta:

è accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina per i giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2015

Il direttore: SIRIANNI

15A08838

DECRETO 20 novembre 2015.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 85357 del 9 novembre 2015, che ha disposto per il 13 novembre 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 85357 del 9 novembre 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 novembre 2015, il rendimento medio ponderato dei buoni a 367 giorni è risultato pari a -0,030%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,031.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,278% e a 0,968%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A08983

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 novembre 2015.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica da Putignano a Bari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 con il quale l' Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione ad istituire ed attivare una sede periferica in Canicattì;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di autorizzazione ad un ulteriore trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione ad istituire ed attivare una sede periferica in Grosseto;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Canicattì;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione ad un ulteriore trasferimento della sede periferica da Canicattì a Putignano;

Visto il decreto in data 31 ottobre 2012 di autorizzazione al trasferimento della sede da Grosseto a Rimini;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Putignano - Via Martiri delle Foibe, 1 - a Bari - Via Carlo Pisacane, 44 e 51;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 15 dicembre 2014 trasmessa con nota prot. 3936 del 17 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

L' Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» abilitato con decreti in data 21 ottobre 2004 e 2 agosto 2012 ad attivare nella sede periferica di Putignano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Putignano - Via Martiri delle Foibe, 1 - a Bari - Via Carlo Pisacane, 44 e 51.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2015

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

15A08836

DECRETO 5 novembre 2015.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di psicosomatica PNEI» ad istituire e ad attivare nella sede di Bagni di Lucca un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 15 novembre 2011 di diniego dell'abilitazione all'Istituto di psicosomatica PNEI;

Visto il decreto in data 12 giugno 2012 di diniego alla reiterazione dell'istanza dell'abilitazione all'Istituto di psicosomatica PNEI;

Vista la seconda reiterazione dell'istanza con la quale l' «Istituto di psicosomatica PNEI» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bagni di Lucca (Lucca) — presso Villa Demidoff - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 29 ottobre 2015 ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento rilevando che il modello di riferimento psicosomatico non è coerente, si presta ad ambiguità e non consente di valutare la coerenza del percorso didattico/formativo/professionalizzante;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall' «Istituto di psicosomatica PNEI» con sede in Bagni di Lucca (Lucca) — presso Villa Demidoff - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2015

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

15A08837

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 ottobre 2015.

Determinazione del contributo, per l'anno 2016, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 2015, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2015, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2016 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita in euro 500,00.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 "Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese" di cui all'art. 44, comma 13, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2015

Il Ministro della difesa: PINOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

15A08819

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto Ortopedico Galeazzi» S.p.a., in Milano, per la disciplina di «malattie dell'apparato locomotore».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto 4 maggio 2012 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto Ortopedico Galeazzi» S.p.a., per la disciplina «malattie dell'apparato locomotore», per le sede di Milano, Via Riccardo Galeazzi n. 4;

Vista la nota del 6 novembre 2014 con la quale l'Istituto Ortopedico Galeazzi ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina "malattie dell'apparato locomotore", per la sede di Milano, Via Riccardo Galeazzi n. 4;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato Istituto in data 11 maggio 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 1° aprile 2015 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 31376 del 26 ottobre 2015 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto Ortopedico Galeazzi» S.p.a. con sede in Milano, Via Riccardo Galeazzi n. 4, per la disciplina «malattie dell'apparato locomotore».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 16 novembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A08828

DECRETO 16 novembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione dell'IRCCS «Policlinico San Matteo», in Pavia, nelle discipline tra loro complementari e integrate di «trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule» e di «malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e tecnologica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il del decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Policlinico San Matteo» di Pavia relativamente alle discipline tra loro complementari e integrate di «trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule» e di «malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e tecnologica», per la sede di Pavia, Viale Golgi, 19;

Vista la nota del 4 febbraio 2015 con la quale la Fondazione IRCCS «Policlinico San Matteo» ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per le discipline complementari e integrate di «trapiantologia, malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule» e di «malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e tecnologica», per la sede di Pavia, Viale Golgi, 19;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato Istituto in data 28 maggio 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 21 aprile 2015 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 90316 del 15 ottobre 2015 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Policlinico San Matteo» con sede in Pavia, Viale Golgi n. 19, per le discipline tra loro complementari e integrate di «trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule» e di «malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e tecnologica».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 16 novembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A08829

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2015.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2014.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all'incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 6 luglio 2015, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l'anno 2014, pari all'1,1%;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. *a)*, della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, da € 1.699,92 a € 1.718,64 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

15A08848

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dimensione Famiglia cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 30 luglio 2015 n. 54/2015 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «DIMENSIONE FAMIGLIA cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 246 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «DIMENSIONE FAMIGLIA cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Varese (codice fiscale 02580940126) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Rosalba Andrea Catizone, nata a Torino il 28 gennaio 1972 e domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 64.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08845

DECRETO 28 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «3DR - Società cooperativa in liquidazione», in Pimonte e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «3DR - Società Cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 122.310,00, si riscontra una massa debitoria di € 214.608,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 92.498,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «3DR - Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Pimonte (NA) (codice fiscale 07092081210) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giulio De Filippis, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 20 agosto 1973, domiciliato a Nola (NA), via Anfiteatro Laterizio n. 161.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08846

DECRETO 30 ottobre 2015.

Modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, recante il regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale, ed in particolare l'art. 2, che prevede che alle eventuali modifiche e integrazioni al presente decreto, ivi compre-

se le eventuali variazioni compensative della ripartizione degli uffici di livello dirigenziale non generale fra i diversi uffici dirigenziali generali, si provvede con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 recante Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 5, laddove è previsto che «entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti di competenza per apportare le necessarie modifiche organizzative alla struttura della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, al fine di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi»;

Considerato che per assicurare tale separazione è necessario e sufficiente trasferire le funzioni e i compiti concernenti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi, dalla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, attribuendole alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, che ha competenze affini e svolge analoghi compiti in materia di energia e risorse energetiche;

Vista la contestuale proposta di decreto del Presidente della Repubblica, concernente la modifica del vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158;

Vista la contestuale delega al Direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche dei compiti e delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle funzioni trasferite in ossequio alle previsioni del decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 145;

Considerato che con i menzionati provvedimenti conseguenti al recepimento della direttiva 2013/30/UE è stato assicurato tempestivo obbligo di separazione delle funzioni in ossequio a quanto previsto dal citato l'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 e che, entro il termine ivi previsto, è stato avviato l'*iter* per la modifica, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del succitato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, senza oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare conseguentemente, in funzione dei compiti trasferiti, il decreto ministeriale 17 luglio 2014, di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale, con il riordino degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, che assume la denominazione di Direzione generale per la sicurezza delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, e della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, nonché del Segretariato generale, fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Ritenuto di apportare modifiche anche alle declaratorie delle competenze degli uffici di livello non generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, della Direzione generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese e della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione scambi, immutati nel numero;

Su proposta dei direttori generali competenti;

Sentite le organizzazioni sindacali,

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 2014

1. Al decreto ministeriale 17 luglio 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'allegato 1 è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

b) all'allegato 2 sono apportate le modifiche contenute nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3910

ALLEGATO *1*

(Tabella)

UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI	DIVISIONI
Segretariato Generale	1
Direzione generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese	10
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	9
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica	15
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	7
Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG)	6
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche	7
Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il nucleare	8
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	4

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali	6
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	4
Direzione generale per le attività territoriali	15
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	10
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	7
Direzione generale per le risorse l'organizzazione e il bilancio	8
Funzioni dirigenziali presso gli uffici diretta collaborazione	6
Funzioni dirigenziali presso l'organismo indipendente di valutazione	1
Totale uffici	130

ALLEGATO *2*

Segretario generale

Al Segretario generale è assegnata una divisione di livello dirigenziale non generale:

Divisione I - Coordinamento amministrativo e programmazione, coordinamento affari giuridici e istituzionali, attività di controllo, comunicazione e affari comunitari e internazionali

supporta il Segretario generale nelle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni generali ai fini dell'attuazione degli atti di indirizzo e dei programmi del Ministro;

coadiuva il Segretario generale per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo nonché per la risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le stesse Direzioni generali assicurando l'unitarietà dell'azione amministrativa e la stretta integrazione tra le attività delle Direzioni generali. Promuove la collaborazione operativa fra le Direzioni generali e con le altre amministrazioni ed enti pubblici;

cura la segreteria della conferenza dei Direttori generali;

cura l'organizzazione e la gestione del centro di responsabilità afferente il Segretario generale;

supporta il segretario generale nella predisposizione degli atti per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale per le strutture del segretario;

supporta l'attività di coordinamento del Segretario generale nella predisposizione e nell'esame di atti normativi e di provvedimenti generali e fornisce consulenza giuridica e legislativa allo stesso per le materie e le questioni ad esso attribuite;

cura la predisposizione dei dati utili al controllo di gestione degli uffici del segretario generale e l'analisi e lo sviluppo di metodologie inerenti ai sistemi di programmazione strategica e di valutazione delle prestazioni;

cura la gestione degli archivi e flussi documentali del segretario inclusa la tenuta del protocollo informatico, per quanto di competenza del segretario generale;

assicura, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio l'unitarietà e il coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale del Ministero;

coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, i rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale e internazionale;

cura il monitoraggio degli stati di crisi internazionale e la predisposizione degli atti per la tempestiva informazione al Ministro circa i conseguenti interventi posti in essere dalle direzioni generali negli ambiti di rispettiva competenza;

supporta i vice segretari generali per l'espletamento delle funzioni a essi delegate.

-omissis-

Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG)

Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG) si articola nelle seguenti 6 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I - Affari generali

Affari generali: relazioni istituzionali ed esterne, rapporti con l'Ufficio centrale di bilancio, con la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato; rapporti con l'OIV;

pianificazione strategica, elaborazione degli obiettivi, attività connesse con il controllo di gestione; predisposizione degli elementi per la nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e per il rendiconto finanziario;

politiche di bilancio; predisposizione del budget economico della Direzione generale e rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale;

supporto e coordinamento all'elaborazione di proposte per il documento di politica economica e finanziaria per le materie di competenza della Direzione;

supporto e coordinamento delle divisioni competenti per materia nell'analisi e nel monitoraggio degli atti normativi nazionali, nella predisposizione di proposte normative e di elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai ricorsi;

istruttoria dei contratti di lavoro e valutazione dei dirigenti; conferimento di incarichi, gestione amministrativa e contenzioso del personale;

attribuzione di risorse umane agli uffici dirigenziali;

individuazione dei bisogni formativi;

protocollo informatico ed archivio dei documenti della Direzione;

gestione dell'anagrafe delle prestazioni;

attività connesse agli obblighi del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità; gestione e monitoraggio del piano anticorruzione per le attività di competenza della Direzione;

informatizzazione e standardizzazione dei processi nel settore di competenza della direzione.

Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna

sicurezza della ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Settentrionale e relativi impianti in mare: gestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale e di CO2 svolte nell'Italia Settentrionale (Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna) e relativo mare territoriale e piattaforma continentale;

partecipazione all'articolazione territoriale del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, ai sensi del il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 per l'Italia Settentrionale ed espletamento degli adempimenti connessi;

partecipazione ai Comitati Tecnici Regionali, di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nell'Italia Settentrionale (Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);

partecipazione ai procedimenti di competenza per gli aspetti concernenti i rapporti con le amministrazioni territoriali;

organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva, a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, sicurezza di impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche concernenti l'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma che in mare, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;

controllo e ottimizzazione della gestione tecnica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi nel territorio di competenza;

chiusura mineraria di pozzi in eruzione a carico dell'amministrazione;

controllo e ottimizzazione della gestione tecnica delle attività di stoccaggio di gas naturale e di CO2 nel territorio di competenza;

rapporti con le Regioni e le amministrazioni locali per le materie e il territorio di competenza;

sub-procedimenti istruttori e di accertamento per le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio relativi ad opere per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e di CO2;

raccordo operativo con le divisioni competenti per le questioni di gestione contabile e del personale della divisione;

predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo;

gestione del contenzioso amministrativo;

rapporti con l'Avvocatura di Stato nelle materie di competenza;

protocollo informatico e archivio tecnico dei documenti della divisione.

Divisione III - Sezione UNMIG di Roma- Metanizzazione del Mezzogiorno

sicurezza della ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Centrale e relativi impianti in mare: gestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale e di CO2 svolte nell'Italia Centrale (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise) e relativo mare territoriale e piattaforma continentale;

partecipazione all'articolazione territoriale del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, per l'Italia Centrale, ed espletamento degli adempimenti connessi;

partecipazione ai Comitati Tecnici Regionali, di cui al Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nell'Italia Centrale (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise);

partecipazione ai procedimenti di competenza per gli aspetti concernenti i rapporti con le amministrazioni territoriali in materia di risorse minerarie ed energetiche;

organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva, a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, sicurezza di impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche concernenti l'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma, che in mare, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;

controllo e ottimizzazione della gestione tecnica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi nel territorio di competenza;

chiusura mineraria di pozzi in eruzione a carico dell'amministrazione;

controllo e ottimizzazione della gestione tecnica delle attività di stoccaggio di gas naturale e di CO2 nel territorio di competenza;

rapporti con le Regioni e le amministrazioni locali per le materie e il territorio di competenza;

sub-procedimenti istruttori e di accertamento per le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio relativi ad opere per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e di CO2;

raccordo operativo con le divisioni competenti per le questioni di gestione contabile e del personale della divisione;

predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo;

gestione del contenzioso amministrativo;

rapporti con l'Avvocatura di Stato nelle materie di competenza;

protocollo informatico e archivio tecnico dei documenti della divisione;

metanizzazione del mezzogiorno, attuazione del programma ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni: istruttorie per la verifica dei collaudi degli impianti; autorizzazione di nuovi progetti e di varianti; raccordo con l'Agenzia di sviluppo e coesione sulla gestione del fondo ai sensi dell'art. 1, comma 319 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli

sicurezza della ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Meridionale e relativi impianti in mare: gestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale e di CO2 svolte nell'Italia Meridionale (Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria) e relativo mare territoriale e piattaforma continentale;

partecipazione all'articolazione territoriale del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, ai sensi del il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 per l'Italia Meridionale ed espletamento degli adempimenti connessi;

componente dei Comitati Tecnici Regionali, di cui al Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nell'Italia Meridionale (Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria);

partecipazione ai procedimenti di competenza per gli aspetti concernenti i rapporti con le amministrazioni territoriali in materia di risorse minerarie ed energetiche;

organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva, a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, sicurezza di impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche concernenti l'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma, che in mare, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;

controllo e ottimizzazione della gestione tecnica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi nel territorio di competenza;

chiusura mineraria di pozzi in eruzione a carico dell'amministrazione;

controllo e ottimizzazione della gestione tecnica delle attività di stoccaggio di gas naturale e di CO2 nel territorio di competenza;

rapporti con le Regioni e le amministrazioni locali per le materie e il territorio di competenza;

sub-procedimenti istruttori e di accertamento per le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio relativi ad opere per la ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e di CO2;

raccordo operativo con la divisione competente per le questioni di gestione contabile e del personale della divisione;

predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo;

gestione del contenzioso amministrativo;

rapporti con l'Avvocatura di Stato nelle materie di competenza;

protocollo informatico e archivio tecnico dei documenti della divisione.

Divisione V - Laboratori chimici e mineralogici

relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati, accordi bilaterali e multilaterali per le materie di competenza;

laboratori chimici e mineralogici: organizzazione, conduzione e sperimentazione nel settore delle risorse minerarie e petrografiche e delle risorse energetiche; programmazione e organizzazione delle indagini di natura chimico-fisica relative alla esistenza, classificazione, coltivabilità, utilizzazione e stoccaggio di risorse minerarie ed energetiche; valutazioni e analisi sui progressi della tecnologia mineraria e sui nuovi campi di applicazione delle materie prime minerarie e sostanze derivate; controlli sperimentali sui parametri riguardanti la prevenzione e la sicurezza nelle attività del settore energetico e minerario (in particolare vibrazioni del suolo, rumore, qualità dell'atmosfera di cantiere);

supporto nei settori chimico-minerario e chimico-energetico alle altre Direzioni generali del Ministero; supporto a Regioni, amministrazioni territoriali, operatori pubblici e privati, anche avvalendosi della Sezione UNMIG competente per territorio;

organizzazione ed esecuzione di campagne di ispezione, prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche; sperimentazioni, ricerche e studi su campioni di sostanze minerali e materiali geologici provenienti dal settore estrattivo, inclusi i relativi materiali di recupero e rifiuti finalizzati anche al loro riuso;

analisi e proposta di normative tecniche nel settore chimico-minerario e chimico-energetico;

prodotti esplodenti: riconoscimento di idoneità dei prodotti esplodenti all'impiego in attività estrattive e relativi rapporti con il Ministero dell'interno e altre amministrazioni;

gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate, gestione dei capitoli di bilancio, missioni del personale;

predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della divisione; gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie della Direzione.

Divisione VI - Sicurezza, BUIG, cartografia e statistiche

idrocarburi e stoccaggio di gas naturale e di CO2: nuove tecnologie e normativa tecnica;

supporto al Direttore generale nella sua qualità di componente del Comitato centrale per la sicurezza delle operazioni in mare, ai sensi del il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;

cooperazione con le autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri conformemente il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;

predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della divisione; promozione di accordi, intese e relazioni con le amministrazioni centrali, le Regioni e le amministrazioni locali e in ambito europeo;

geotermia, materie prime e materie prime seconde: nuove tecnologie e normativa tecnica, impianti pilota di cui al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;

indirizzi all'ENEA nel campo delle materie prime e materie prime seconde;

indirizzi e promozione di accordi e intese con le amministrazioni statali, le Regioni e le amministrazioni locali; relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati; definizione di accordi bilaterali e multilaterali;

BUIG, cartografia e statistiche: gestione e sviluppo di servizi web per la pubblicazione di informazioni e dati; rapporti con la redazione intranet ed internet in raccordo con l'URP; cartografia nazionale e inventario in materia di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e di risorse minerarie e geotermiche, stoccaggio di gas naturale e di CO2; Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse;

gestione tecnica e valorizzazione sostenibile delle risorse del sottosuolo mediante la promozione di progetti di ottimizzazione energetica degli impianti minerari e l'abbinamento con lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili;

qualifica e verifica delle capacità tecniche ed economiche degli operatori muniti di titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale per la ricerca di risorse geotermiche e minerarie in mare;

organizzazione e segreteria della Sezione *b)* della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM);

definizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee in materia di sicurezza dell'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale e di CO2;

studi in materia di stoccaggio di gas naturale e di CO2; criteri, procedure e norme per l'individuazione dei siti per i sistemi di stoccaggio di gas naturale e CO2 e la loro caratterizzazione e l'esercizio degli impianti; aggiornamento normativa tecnica;

statistiche in materia di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi, stoccaggio di gas naturale e di CO2 e geotermia; studi in materia di sicurezza delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi.

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche

La direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche si articola nelle seguenti 7 divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I - Affari generali e giuridici, ricerca e fiscalità in materia di energia

trattazione degli affari generali e di attività specifiche direzionali;

relazioni istituzionali ed esterne, rapporti con l'Ufficio centrale di bilancio, con la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato;

rapporti con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, con i Sottosegretari e con l'OIV;

pianificazione strategica, elaborazione degli obiettivi, attività connesse con il controllo di gestione, predisposizione degli elementi per la nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e per il rendiconto finanziario, politiche di bilancio;

predisposizione del budget economico della Direzione generale e rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale; gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate, gestione dei capitoli di bilancio, missioni del personale;

supporto e coordinamento all'elaborazione di proposte per il documento di politica economica e finanziaria per le materie di competenza della Direzione.

attività di economato e contrattualistica;

coordinamento giuridico-amministrativo della Direzione, monitoraggio del contenzioso della Direzione, supporto e coordinamento delle divisioni competenti per materia nell'analisi e nel monitoraggio degli atti normativi nazionali, nella predisposizione di proposte normative e di elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai ricorsi, predisposizione di elementi per le sedute di organismi istituzionali, pareri giuridici agli uffici della Direzione;

istruttoria dei contratti di lavoro e valutazione dei dirigenti; conferimento di incarichi, gestione amministrativa e contenzioso del personale, attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie agli uffici dirigenziali, predisposizione di elementi per la programmazione dei fabbisogni di personale, logistici ed acquisti, ed individuazione dei bisogni formativi;

ricognizione delle esigenze di informatizzazione della Direzione, protocollo informatico ed archivio, rapporti con la redazione intranet ed internet in raccordo con la Divisione VI e con l'URP, gestione dell'anagrafe delle prestazioni; attività connesse agli obblighi del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità;

gestione e monitoraggio del piano anticorruzione per le attività di competenza della Direzione;

comunicazione interna ed esterna, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio e con l'Ufficio Stampa;

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

coordinamento delle fonti informative della Direzione, raccolta e predisposizione di studi e dossier tematici;

analisi di impatto e proposte sulla fiscalità dei prodotti energetici;

promozione di programmi di formazione e informazione sulle materie di competenza della Direzione;

predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della Divisione.

Divisione II - Relazioni comunitarie in materia di energia

rapporti con l'Unione europea e gli organismi comunitari nel settore energetico in coordinamento con la Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

partecipazione al processo di formazione di direttive, norme e regolamenti europei nei settori dell'energia in coordinamento con la Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse e preparazione dei Consigli dei Ministri dell'energia e delle riunioni informali dei Ministri dell'energia;

coordinamento dei rapporti con l'Unione europea, gli organismi comunitari e con altre Amministrazioni nazionali in materia di sviluppo energetico sostenibile e di risposta ai cambiamenti climatici, in coordinamento con la Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

rapporti con l'Ufficio del Consigliere diplomatico del Ministro e con il Ministero degli affari esteri sulle tematiche comunitarie di interesse energetico e predisposizione degli elementi per i Consigli europei su argomenti di interesse dell'energia;

norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza e supporto per i lavori di recepimento delle direttive di competenza della Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

richiesta deleghe legislative per il recepimento degli atti dell'Unione europea in coordinamento con la Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse e monitoraggio lavori parlamentari della legge europea e della legge di delegazione europea;

risposte a procedure di infrazione comunitaria e ai casi EU-PILOT, in coordinamento con la Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

supporto alla notifica aiuti di Stato da parte della Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, gestione dei rapporti con gli Uffici della Commissione nella fase istruttoria dei casi di aiuto e gestione dei casi di aiuto dichiarati incompatibili con il Trattato UE;

informazione su iniziative e programmi comunitari alla Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse per i temi di rispettiva competenza;

rapporti con l'ufficio Legislativo e con il Ministero affari esteri sui casi della Corte di Giustizia europea in materia di energia;

predisposizione, in coordinamento con la Divisione III, della documentazione per gli incontri bilaterali del Ministro e del Sottosegretario su questioni di interesse comunitario;

informazione qualificata al Parlamento in materia di energia in coordinamento con la Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

rapporti con le altre Amministrazioni e predisposizione di documenti nell'ambito del Semestre europeo, in coordinamento con la Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

coordinamento della partecipazione a programmi comunitari di collaborazione in materia di innovazione e ricerca tecnologica nel settore dell'energia e dello sviluppo energetico sostenibile anche in collaborazione con la Segreteria Tecnica di cui all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

collaborazione con la Divisione III per il mantenimento di un quadro armonizzato dei rapporti italiani ed europei con quelli internazionali in materia energetica;

predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della Divisione.

Divisione III - Relazioni internazionali in materia di energia

rapporti con Paesi esportatori di materie prime energetiche e minerarie finalizzati al mantenimento della sicurezza degli approvvigionamenti del Paese;

relazioni bilaterali e multilaterali con Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi per la definizione e l'attuazione di accordi e collaborazioni in materia energetica;

collaborazione con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli uffici del Ministero degli Affari Esteri sulle tematiche di interesse energetico;

collaborazione con la Divisione II per il mantenimento di un quadro armonizzato dei rapporti internazionali con quelli italiani ed europei in materia energetica;

informazione su iniziative e programmi internazionali alle Divisioni della Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse sui temi di rispettiva competenza;

rappresentanza e partecipazione alle attività dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Rinnovabile, dell'International Energy Forum, del G8 e suoi ampliamenti, della Clean Energy Ministerial, dell'Energy Charter, della Comunità dell'Energia per l'Europa Sud-Orientale, e delle altre organizzazioni e forum internazionali e intergovernativi per le materie energetiche e minerarie, in coordinamento con la Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero degli affari esteri;

promozione e coordinamento delle iniziative nazionali finalizzate alla formazione di un mercato integrato dell'energia per la regione euro mediterranea e altre aree geografiche di interesse strategico per il Paese; rappresentanza e partecipazione dell'Italia alle attività delle organizzazioni e programmi per le aree succitate, in coordinamento con la Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero degli affari esteri;

coordinamento della partecipazione a programmi bilaterali e internazionali di collaborazione in materia di innovazione e ricerca tecnologica nel settore dell'energia e dello sviluppo energetico sostenibile anche in collaborazione con la Segreteria Tecnica di cui all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

rapporti con l'Ufficio del Consigliere diplomatico del Ministro, con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle tematiche internazionali di interesse energetico, inclusa la competitività e lo sviluppo all'estero delle imprese nazionali del settore energetico;

supporto alle politiche per gli investimenti e lo sviluppo all'estero delle imprese nazionali nel settore dell'energia, incluse le imprese della filiera cleantech, in collaborazione e in coordinamento con Agenzia ICE, GSE S.p.A. e altre organizzazioni pubbliche e private settoriali;

promozione in ambito internazionale di programmi di formazione e informazione sull'energia primaria, sulla sua produzione, approvvigionamento, trasformazione e uso efficiente;

proposte per il rafforzamento della capacità e competitività delle imprese nazionali del settore dell'energia ai fini dello sviluppo delle loro attività sui mercati esteri;

promozione e assistenza per interventi di sviluppo nel campo delle materie prime e materie prime seconde in Paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitività nazionale;

predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della Divisione.

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

analisi e valutazione della capacità nazionale di raffinazione, lavorazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di prodotti petroliferi e di carburanti;

analisi e valutazione del mercato internazionale del petrolio e dei suoi derivati e della sua evoluzione; strategie di approvvigionamento in coordinamento con la Divisione III;

individuazione della rete nazionale degli oleodotti e relativi provvedimenti autorizzativi;

disciplina e autorizzazioni in materia di impianti di lavorazione e di depositi di oli minerali e di gas da petrolio liquefatti di interesse nazionale;

disciplina in materia di distribuzione e vendita di oli minerali e di gas da petrolio liquefatti e della loro qualità e caratteristiche; promozione della concorrenza nel settore;

regimi speciali, agevolazioni e obblighi sociali nella fornitura dei servizi energetici nel settore dei prodotti petroliferi;

ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, gestione delle relative attività, Segreteria del Comitato per la ristrutturazione della rete dei carburanti;

rapporti con la Cassa Conguaglio GPL, il Consorzio obbligatorio degli oli usati, la Stazione Sperimentale Combustibili e il GSE per le materie di competenza;

indirizzi e direttive al GME per lo sviluppo del mercato della logistica petrolifera e del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi per autotrazione e monitoraggio dei relativi mercati;

provvedimenti e adempimenti in materia di scorte petrolifere di sicurezza di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, monitoraggio degli obblighi di mantenimento delle scorte petrolifere, indirizzi e provvedimenti relativi all'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano - OCSIT e monitoraggio delle relative attività;

provvedimenti e procedure per l'emergenza petrolifera nell'approvvigionamento, nella lavorazione e nella distribuzione del petrolio e dei suoi prodotti e Segreteria del Comitato per l'emergenza petrolifera;

misure per la promozione di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili in ordine alla distribuzione e impiego dei carburanti alternativi, degli idrocarburi liquidi derivati dal metano e del metano per autotrazione;

disciplina in materia di biocarburanti ed esercizio delle competenze operative e gestionali relative all'impiego dei biocarburanti nel settore dei trasporti per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti ambientalmente sostenibili in coordinamento con il Comitato tecnico consultivo biocarburanti;

accordi e intese con le Regioni e le amministrazioni territoriali in materia di distribuzione e vendita dei prodotti petroliferi e dei carburanti;

supporto tecnico alla gestione delle vertenze sindacali nel settore del petrolio e dei prodotti petroliferi;

predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della Divisione;

svolgimento delle attività nelle materie di competenza anche in collaborazione con la Segreteria Tecnica di cui all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Divisione V - Sistemi, mercati, infrastrutture di trasporto ed approvvigionamento del gas naturale

struttura e sviluppo del mercato all'ingrosso del gas naturale, in funzione dell'offerta e della domanda;

analisi del mercato europeo del gas naturale e impulso alle dinamiche di integrazione del mercato del gas nazionale con il mercato interno e con quelli regionali, ivi inclusi i Paesi non comunitari, in coordinamento con le Divisioni II e III;

analisi, predisposizione e gestione di misure e piani di emergenza ai fini del mantenimento della sicurezza di funzionamento e della prevenzione di eventuali situazioni di crisi del sistema gas nazionale;

segreteria del Comitato di emergenza e monitoraggio del gas naturale;

determinazioni in materia di stoccaggio strategico e di stoccaggio di modulazione e disciplina di utilizzo dei sistemi di stoccaggio e criteri di allocazione della capacità di stoccaggio;

direttive alle imprese di trasporto, di distribuzione, di rigassificazione e di stoccaggio di gas naturale, nonché alle altre società coinvolte nella filiera del sistema del gas naturale, per il potenziamento della rete dei gasdotti, per le interconnessioni con infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale e la verifica dei piani di sviluppo delle reti;

valutazione del grado di effettiva liberalizzazione e concorrenza nei segmenti esposti alla concorrenza; predisposizione e adozione di misure a favore della concorrenza e di stimolo all'efficienza di mercato;

determinazioni in materia di importazione e vendita di gas naturale nel territorio nazionale;

disegno e approvazione della disciplina del sistema organizzato di scambi e della borsa nazionale del gas, unitamente agli interventi di manutenzione evolutiva;

valutazioni ed interventi sui mercati della vendita all'ingrosso e al dettaglio di gas naturale e sulle misure a favore della clientela avente diritto alla tutela;

regimi speciali, agevolazioni e obblighi sociali nella fornitura di gas naturale;

promozione della concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale;

applicazione della normativa relativa all'esercizio dei poteri speciali per gli attivi di rilevanza strategica nel settore del gas naturale;

determinazioni in materia di ambiti territoriali di distribuzione del gas naturale;

provvedimenti in materia di esenzione dall'accesso dei terzi o di allocazione prioritaria delle capacità di trasporto in relazione a infrastrutture di trasporto, approvvigionamento e stoccaggio di gas naturale;

rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le materie di rispettiva competenza e con le imprese del settore;

accordi ed intese con le Regioni e le amministrazioni territoriali nelle materie di competenza;

supporto tecnico alla gestione delle vertenze sindacali che interessano il settore del gas naturale e di altri gas;

individuazione della rete nazionale e regionale dei gasdotti; analisi del suo sviluppo e dei collegamenti con reti europee e internazionali;

provvedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità, conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativi a gasdotti di trasporto del gas naturale della rete nazionale e di interconnessione con altri Stati Membri dell'Unione europea e di approvvigionamento dall'estero nonché a terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

programmi di metanizzazione e accordi di programma per lo sviluppo di reti regionali, in collaborazione relativamente al Mezzogiorno con la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

valutazione ed approvazione del Piano annuale di manutenzione della rete di trasporto gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere;

gestione del contenzioso amministrativo nelle materie di competenza in raccordo con la Divisione I, rapporti con l'Avvocatura di Stato ed Organi di giustizia amministrativa, Tar e Consiglio di Stato nelle materie di competenza;

predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della Divisione.

Divisione VI - Strategie ed analisi energetiche

studi e strategie per la competitività del sistema energetico nazionale; proposte per l'elaborazione, l'aggiornamento e il monitoraggio della Strategia Energetica Nazionale (SEN) e per la politica energetica nazionale con riferimento ad obiettivi di breve e lungo periodo, per quanto attiene all'approvvigionamento di energia primaria;

compresa l'elaborazione degli scenari di riferimento con previsioni di offerta e di domanda di energia a livello nazionale, in collaborazione con ENEA;

analisi e monitoraggio dei programmi e progetti nazionali di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell' energia. Indirizzi e verifica delle attività di ricerca di sistema nelle materie di competenza della Direzione;

raccolta ed elaborazione statistica di dati per il settore energetico e diffusione delle informazioni relative anche attraverso il sito web del Ministero, in particolare sulla produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione ed uso delle principali fonti di energia (petrolio e i suoi prodotti, carbone, gas naturale, GPL, fonti rinnovabili, biocarburanti, energia elettrica);

rilevazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, del gas naturale, del GPL, dell'energia elettrica e loro confronto con i corrispondenti prezzi negli altri Stati membri della Unione Europea;

statistica sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

preparazione e pubblicazione del Bollettino Petrolifero trimestrale, del Bilancio Energetico Nazionale. Rapporti con l'ISTAT e con gli altri Uffici del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);

gestione di modelli e formulari statistici e rapporti con l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), con la Commissione Europea e con gli altri organismi internazionali nelle materie di competenza;

sviluppo e gestione delle pagine del sito web del Ministero per quanto concerne l'informazione statistica in materia di energia;

supporto informatico alle Divisioni della Direzione;

rapporti con OCSIT e Acquirente Unico per quanto concerne la gestione e la manutenzione del Sistema Informativo per le Statistiche dell'Energia I-Sisen, anche in collaborazione con la Divisione IV per quanto riguarda la gestione delle scorte petrolifere;

rapporti con l'ISTAT e con gli altri Uffici del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);

le attività indicate nei punti precedenti sono svolte anche in collaborazione con la Segreteria Tecnica di cui all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni;

predisposizione degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza della Divisione.

Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties

definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;

conferimento e gestione tecnico-amministrativa di titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale per la

ricerca di risorse geotermiche e minerarie in mare: procedimenti di conferimento, proroga, modifica, approvazione nuovi programmi e revoca;

conferimento e gestione di titoli minerari per lo stoccaggio sotterraneo di CO2: procedimenti di conferimento e gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di proroga, modifica, approvazione nuovi programmi e revoca dei titoli minerari relativamente a concessioni di stoccaggio di CO2;

promozione di accordi, intese e relazioni con le amministrazioni centrali, le Regioni e le amministrazioni locali;

organizzazione e segreteria delle Sezioni *a)* e *c)* della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM);

ufficio unico per gli espropri in materia di energia: istruttorie inerenti alle istanze volte all'emanazione di decreti ablativi, di ordinanze di deposito cauzionale presso la Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze o di pagamento delle indennità di espropriazione, le procedure di definizione tecnica delle indennità di espropriazione e l'integrazione dei depositi o gli svincoli degli importi depositati conseguenti alla definizione delle indennità;

aliquote di prodotto di spettanza di Stato, Regioni e Comuni (royalties); istruttorie inerenti alla valutazione della riduzione delle aliquote in attuazione del comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo. n. 625/1996;

coordinamento con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il servizio idrico ai fini delle determinazioni in merito al valore dell'indice di prezzo della materia prima energetica, quota energetica del costo della materia prima gas;

monitoraggio dei versamenti effettuati dagli operatori in materia di royalties; statistiche in materia di royalties; azioni amministrative correlate all'attuazione dell'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

predisposizione delle memorie sugli atti impugnati e degli elementi di risposta agli atti di Sindacato Ispettivo nelle materie di competenza.

-omissis-

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola nelle seguenti 6 divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I Affari generali. Vigilanza e controllo. Comitato Media e Minori

supporto al Direttore Generale, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio e con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, con i Sottosegretari di Stato e con l'OIV, per le materie di competenza;

supporto al Direttore generale per il coordinamento giuridico, amministrativo e del contenzioso della Direzione, per le relazioni istituzionali, i rapporti con l'Ufficio centrale di bilancio, con la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato;

individuazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; pianificazione strategica, elaborazione degli obiettivi, attività connesse con il controllo di gestione e con il conto annuale, gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate; attività di economato e contrattualistica;

istruttoria dei contratti di lavoro e valutazione dei dirigenti, conferimento di incarichi, gestione amministrativa del personale, attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie agli uffici dirigenziali, predisposizione di elementi per la programmazione dei fabbisogni di personale, logistici ed acquisti; individuazione dei bisogni formativi;

ricognizione delle esigenze informatiche della Direzione ai fini della programmazione dei fabbisogni, dell'acquisizione di beni e servizi e della gestione da parte della competente Direzione Generale e supporto alla medesima Direzione per l'implementazione e la conduzione di sistemi informativi dedicati;

comunicazione interna ed esterna, rapporti con la redazione intranet ed internet e con l'URP, pubblicazione degli atti e dei provvedimenti normativi;

attività connesse al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e al Programma per la prevenzione della corruzione;

supporto al Direttore per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dal servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche e dal contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione, per la parte di competenza del Ministero;

vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero;

recupero coattivo di canoni e diritti amministrativi evasi nei settori di competenza della Direzione generale;

funzione di Organismo intermedio nei programmi di intervento nazionali e regionali per la banda larga e ultra larga che assegnano tale compito al Ministero;

controllo e verifiche amministrativo-contabile nelle attività svolte da Infratel Italia Spa su affidamento del Ministero;

segreteria e supporto all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori;

coordinamento delle attività internazionali e comunitarie nelle materie di competenza della Direzione;

lavorazione del contenzioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Divisione II Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni

istruttoria per il conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relative sanzioni;

attribuzione dei diritti di uso delle frequenze, ed eventuale esperimento di gara, individuati dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

attribuzione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nel rispetto del piano nazionale di numerazione;

adeguamento periodico del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche;

gestione del fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche;

disciplina dei servizi a sovrapprezzo;

erogazione benefici in materia di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

studi anche comparati sull'evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica;

gestione delle attività afferenti le visite ispettive all'estero effettuate per il tramite degli Ispettori di bordo, in raccordo con la Direzione Generale per le attività territoriali;

segreteria e supporto all'attività dell'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni;

predisposizione della disciplina di regolamentazione delle norme tecniche per la protezione delle informazioni presenti nei sistemi informatici e più in generale per la protezione della sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica;

attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni relativi alle prestazioni a fini di giustizia degli operatori di comunicazioni elettroniche a uso pubblico;

istruttoria per il conseguimento e rilascio delle autorizzazioni generali per l'installazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato richiedenti una assegnazione di frequenza e verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori;

istruttoria per il conseguimento e rilascio delle autorizzazioni generali per installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici e verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori;

conferimento dei diritti individuali d'uso delle frequenze individuate dalla Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, nel rispetto del Piano nazionale di Ripartizione delle Frequenze;

istruttoria e rilascio di autorizzazioni temporanee per la sperimentazione di sistemi ed apparecchiature di radiocomunicazione;

atti di consenso alle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di impianti di comunicazione elettronica;

rilascio di autorizzazioni per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi a rappresentanze diplomatiche straniere;

attribuzione dei nominativi di stazioni radio e ripetitrici non presidiate radioamatoriali, nonché dei nominativi speciali per contest e manifestazioni marconiane;

istituzione della Commissione Esaminatrice, istruttoria per il conseguimento e rilascio e rinnovo dei certificati Global Maritime Distress Safety System;

istruttoria per le istanze di partecipazione all'esame per il conseguimento dei Certificati Limitati di Radiotelefonista per aeromobili (RTFA) e rilascio dei titoli abilitativi medesimi;

nomina dei membri in seno alla Commissione esaminatrice per il conseguimento del Certificato RTFA, in concorso con le altre Amministrazioni, nonché attività di segreteria e supporto alla medesima Commissione;

predisposizione di direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo per il settore radio marittimo ed aereonautico, con particolare riguardo alle stazioni radioelettriche di bordo, in coordinamento con le disposizioni di settore emanate da altre Amministrazioni ed Enti;

disciplina di competenza per i settori delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico, anche con riferimento all'agenda digitale, e ad uso privato, ivi incluse le stazioni radio e ripetitrici radioamatoriali;

determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi dovuti per i servizi di comunicazione elettronica e accertamento e acquisizione al bilancio dello Stato degli stessi diritti e contributi;

attuazione dei provvedimenti sanzionatori, per gli ambiti di competenza, conseguenti ad inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, con particolare riguardo al recupero dei diritti amministrativi e dei contributi non corrisposti;

adozione di direttive amministrative in materia di comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e ad uso privato;

studi anche comparati sull'evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica;

lavorazione del contenzioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Divisione III - Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultralarga

elaborazione e gestione dei programmi infrastrutturali per la banda larga e ultralarga e loro forme evolutive;

gestione delle risorse finanziarie e dei programmi operativi nazionali e regionali assegnati al Ministero per la diffusione della banda larga e ultralarga;

elaborazione e definizione di accordi con regioni e altre amministrazioni per la realizzazione di programmi infrastrutturali;

elaborazione di proposte normative, anche di derivazione comunitaria, in materia di reti infrastrutturali di comunicazione elettronica e di diffusione delle reti di banda ultralarga;

rapporti con gli organismi comunitari in materia di regimi di aiuto di stato per la diffusione della banda ultralarga;

gestione amministrativa del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI);

rapporti di collaborazione tecnico-operativa con Infratel Italia Spa;

lavorazione del contenzioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta a ricorsi ammnistrativi e giurisdizionali.

Divisione IV - Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso

rilascio e gestione amministrativa dei titoli abilitativi, ed eventuale esperimento di gara, e rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione televisiva e sonora, anche nelle forme evolutive;

assegnazione e gestione amministrativa dei diritti d'uso delle frequenze per le reti di radiodiffusione televisiva e sonora;

assegnazione e gestione amministrativa dei diritti d'uso delle numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre (LCN);

rilascio e gestione amministrativa delle autorizzazioni alla fornitura dei servizi media audiovisivi alle emittenti televisive e radiofoniche;

verifica delle condizioni dei diritti d'uso e dei titoli abilitativi e applicazione di sanzioni in caso di violazioni;

adozione delle direttive amministrative in materia di radiodiffusione televisiva pubblica e privata;

adempimenti inerenti al contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

disciplina di competenza del settore della radiodiffusione televisiva e sonora;

studi anche comparati sulla evoluzione dei servizi di radiodiffusione televisiva e sonora;

lavorazione del contezioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta a ricorsi ammnistrativi e giurisdizionali.

Divisione V - Emittenza radiotelevisiva. Contributi.

determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi dovuti dalle emittenti radiofoniche e televisive e accertamento e acquisizione al bilancio dello Stato degli stessi diritti e contributi;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale;

rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie;

gestione e verifiche dei nulla osta relativi ai benefici tariffari riconosciuti alle imprese dei settori dell'editoria stampa e radiodiffusione, in raccordo con gli Ispettorati Territoriali della Direzione generale per le attività territoriali;

lavorazione del contezioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta a ricorsi ammnistrativi e giurisdizionali.

Divisione VI - Servizi postali

predisposizione di schemi di provvedimenti inerenti la materia dei servizi postali;

esame della normativa comunitaria e adozione delle iniziative necessarie al relativo recepimento nell'ordinamento interno;

partecipazione alla definizione delle politiche dell'Unione europea ed all'attività degli organismi internazionali di settore;

attività finalizzate alla predisposizione ed applicazione del contratto di programma e alla regolazione del rapporto con il fornitore del servizio universale;

elaborazione e perfezionamento della procedura di prenotifica e notifica ai Servizi della Commissione europea del contratto di programma con il fornitore del servizio universale;

amministrazione del fondo di compensazione del servizio postale, acquisizione e, ove preVisto, aggiornamento periodico dei contributi connessi all'espletamento del servizio postale;

rilascio e gestione amministrativa delle licenze individuali per la fornitura di servizi inclusi nel servizio universale;

istruttoria per il conseguimento e rilascio delle autorizzazioni generali per il servizio di scambio documenti e per i servizi non rientranti nel servizio universale;

acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi dovuti dagli operatori postali per istruttorie e verifiche dei titoli abilitativi, accertamenti e segnalazioni conseguenti;

tenuta del registro degli operatori privati;

studi e analisi delle reti dei servizi postali a supporto della politica di sviluppo del settore;

attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali;

attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;

rilascio di autorizzazioni per la rivendita di carte valori postali da parte dei rivenditori secondari non di generi di monopolio e conseguente riconoscimento dell'aggio;

rapporti con la Direzione generale per le attività territoriali in relazione alla vigilanza in ambito postale e alla regolamentazione delle licenze e delle autorizzazioni;

lavorazione del contezioso nelle materie di competenza, con predisposizione di elementi di risposta a ricorsi ammnistrativi e giurisdizionali.

-omissis-

Alla declaratoria delle competenze della Divisione III - Politiche per lo sviluppo ecosostenibile e la competitività della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese sono apportate le seguenti modifiche:

a) al 16° allinea, dopo la parola «sostenibile» sono aggiunte le seguenti parole: «e la transizione verso un'economia circolare»;

b) all'allinea 18° le parole «per lo sviluppo dei servizi B2B e B2C ed Industrio 4.0 «internet delle cose»» sono sostituite dalle parole «sulla digitalizzazione dei processi produttivi in chiave Industry 4.0 in collaborazione con la divisione IV.».

c) dopo l'allinea 18° è inserito il seguente ulteriore allinea: «-Politiche a sostegno delle produzioni energivore.».

Alla declaratoria delle competenze della Divisione VIII Industria Agroalimentare, del Made in Italy e Industrie creative della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese sono apportate le seguenti modifiche:

a) il 2° allinea è sostituito dal seguente: «partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, dell'Unione Europea e internazionale; rapporti con le altre Amministrazioni e con gli Organismi dell'Unione Europea e internazionali attivi nei settori di riferimento»;

b) il 7° allinea è sostituito dal seguente «-Autorità competente per l'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; Autorità di vigilanza dei controlli nei settori di riferimento, ove preVisto dalla normativa dell'Unione europea»;

c) all'8° allinea sono soppresse le parole «EXPO 2015 ed altri».

-omissis-

Nella declaratoria delle competenze della Divisione II - Analisi Mercati e Paesi della Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione scambi, al 7° allinea, sono soppresse le parole : «Ufficio Statistico di cui al decreto legislativo settembre 1989, n. 322».

-omissis-

Direzione generale per le attività territoriali

La Direzione Generale per le attività territoriali si articola nelle seguenti 15 Divisioni di livello dirigenziale non generale:

Divisione I - Ispettorato Territoriale Sardegna Vigilanza, controllo, azione ispettiva, programmazione.

programmazione e coordinamento territoriale dell'attività ispettiva svolta dalle strutture territoriali nelle materie gestite dalle competenti Direzioni generali e relativa attività sanzionatoria;

coordinamento delle attività svolte dalla Direzione generale e dalle strutture territoriali per le prestazioni in conto terzi di cui al D.I. 15.02.2006 nonché per quelle ai sensi dell'allegato «E» del Decreto del Ministero degli Interni n. 269/10;

coordinamento con la competente Direzione generale per la programmazione e l'esercizio delle attività di visite ispettive all'estero svolte a bordo delle navi;

coordinamento territoriale di specifiche campagne di controlli derivate da gravi disservizi anche su impulso degli atti di sindacato ispettivo in materia di reti e servizi al cittadino;

attività di analisi, coordinamento e verifica in materia di omogeneizzazione e standardizzazione dei processi di lavoro e della modulistica relativa alle attività tecniche e amministrative di settore nonché in materia sanzionatoria;

coordinamento amministrativo per l'attività relativa al monitoraggio radioelettrico a tutela dei servizi di radiocomunicazione richiesta per gli eventi di particolare rilevanza sul territorio nazionale;

coordinamento, in raccordo con la competente Direzione generale, delle attività di revisione e controllo sugli Enti cooperativi, effettuate dalle strutture territoriali;

gestione ed aggiornamento degli albi degli ispettori;

programmazione dei fabbisogni formativi del personale ispettivo, in raccordo con la Direzione generale risorse organizzazione e bilancio;

informatizzazione, digitalizzazione dei documenti, dematerializzazione, protocollo informatico ed archivio della Direzione generale, comunicazione interna ed esterna, rapporti con la redazione intranet ed internet e con l'URP, attività connesse agli obblighi del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità in tema di prevenzione della corruzione;

collaborazione con la protezione civile ai fini del coordinamento di progetti e/o servizi tecnici sul territorio anche in caso di calamità naturale, in raccordo con le competenti Direzioni generali;

coordinamento per l'attività relativa al monitoraggio radioelettrico a tutela dei servizi di radiocomunicazione richiesta per gli eventi di particolare rilevanza sul territorio nazionale e per attività di radiomonitoring derivanti da accordi a carattere europeo;

coordinamento, in raccordo con le competenti Direzioni generali, Enti e Organismi per le attività di controllo sugli obblighi afferenti gli obiettivi dell'Agenda digitale europea;

coordinamento, organizzazione ed omogeneizzazione, in raccordo con le Direzioni generali competenti, dei processi di lavoro delle attività afferenti i controlli di qualità e rispondenza alle norme tecniche dei beni e dei servizi a tutela del consumatore;

coordinamento delle fonti informative e statistiche della Direzione, raccolta e predisposizione di studi e dossier tematici;

promozione di iniziative pubblicitarie ed editoriali e campagne di informazione per la parte di competenza della Direzione generale e delle strutture territoriali;

organizzazione e partecipazione ad eventi istituzionali, seminari e convegni;

coordinamento e organizzazione per la creazione di sportelli unici per i servizi ai cittadini e alle imprese nelle materie di competenza del Ministero;

supporto all'ufficio competente in materia di Conferenza Stato - Regioni;

supporto al Direttore per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

funzioni amministrative, contabili, gestionali, organizzative e tecniche comuni a tutti gli Ispettorati territoriali, nell'ambito del territorio della Regione Sardegna.

Divisione II - Ispettorato territoriale Toscana Affari generali e giuridici.

attività di coordinamento territoriale, giuridica, amministrativa e organizzativa, nelle materie gestite dalle Direzioni Generali;

trattazione degli affari generali;

rapporti con l'Ufficio centrale di bilancio e con la Corte dei Conti;

relazioni istituzionali ed esterne, rapporti con il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale, le Avvocature distrettuali dello Stato e con i TAR del territorio nazionale, ai fini del contenzioso;

armonizzazione dell'attività di contenzioso delle strutture territoriali;

coordinamento giuridico ed amministrativo della Direzione, monitoraggio del contenzioso della Direzione, supporto e coordinamento degli Ispettorati competenti per materia nell'analisi e nel monitoraggio degli atti normativi nazionali e della normativa europea e dei relativi adempimenti attuativi, nella predisposizione di proposte normative e di elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai ricorsi, predisposizione di elementi per le sedute di organismi istituzionali;

supporto al Direttore Generale, in raccordo con la Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio e con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, con l'OIV e con i Sottosegretari di Stato per le materie di competenza;

predisposizione di atti di natura convenzionale da stipulare con amministrazioni pubbliche e private anche ai fini dei servizi offerti in conto terzi;

istruttoria dei contratti di lavoro e valutazione dei dirigenti, conferimento di incarichi, gestione amministrativa del personale, gestione dell'anagrafe delle prestazioni, attribuzione di risorse umane, strumentali e finanziarie agli uffici dirigenziali, predisposizione di elementi per la programmazione dei fabbisogni di personale, logistici ed acquisti; individuazione dei bisogni formativi;

attività di economato e contrattualistica;

attività di coordinamento territoriale, amministrativa contabile e di spesa, nelle materie gestite dalle Direzioni Generali;

gestione dei capitoli di spesa per la spesa corrente e in conto capitale destinate alle strutture territoriali;

gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate, proposte per la definizione delle politiche di bilancio, rapporti con l'Ufficio Centrale del Bilancio;

procedure d'acquisto di beni da destinare alle strutture territoriali e rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

definizione dei capitolati tecnici, d'intesa con le strutture territoriali e le Direzioni Generali interessate, per l'acquisto in sede centrale anche di sistemi di TLC, laboratori mobili e sistemi di continuità per infrastrutture territoriali;

gestione amministrativa contabile dei piani gestionali del capitolo di spesa relativo alle attività ispettive in conto terzi, nazionali ed estere, effettuate dalle strutture territoriali di cui ai Decreti Interministeriali 3 e 15 febbraio 2006;

gestione amministrativa contabile del piano gestionale del capitolo inerente le attività di missioni istituzionali svolte dalla Direzione Generale nonché le attività ispettive istituzionali eseguite dalle strutture territoriali per il controllo dello spettro radioelettrico;

avvio delle procedure di riassegnazione delle entrate provenienti dal conto terzi con il Ministero competente;

ricognizione delle esigenze informatiche della Direzione Generale ai fini della programmazione dei fabbisogni, dell'acquisizione di beni e servizi e della gestione da parte della Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione ed il Bilancio e supporto alla medesima Direzione Generale per l'implementazione e la conduzione di sistemi informativi dedicati.

predisposizione degli elementi per la nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e per il rendiconto finanziario, predisposizione del budget economico della Direzione generale e delle strutture territoriali, rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale;

relazione al Rendiconto generale dello Stato per la Corte dei Conti;

consuntivo della Relazione annuale al Parlamento;

individuazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; pianificazione strategica, elaborazione degli obiettivi, attività connesse con il controllo di gestione e con il conto annuale e analisi di benchmarking delle strutture;

funzioni amministrative, contabili, gestionali, organizzative e tecniche comuni a tutti gli Ispettorati territoriali, nell'ambito dei territori della Regione Toscana.

*(*omissis*)*...

15A08849

DECRETO 2 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lo Scudo Cooperativa Impresa Sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «LO SCUDO COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE», aderente all'Associazione di rappresentanza CONFCOOPERATIVE, ha chiesto che la predetta società fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la competente Divisione VI ha ritenuto opportuno, in seguito all'avvio di tale istruttoria, chiudere il procedimento di liquidazione coatta amministrativa, evidenziando contestualmente che sussistevano i presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del commissario liquidatore ex art. 2545-*septiesdecie* cc., e che pertanto all'avvio di tale procedimento ha dato seguito dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati, assolvendo così l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Considerato quanto successivamente è emerso dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evinceva che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2012 evidenziava una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 260.200,00, si è riscontrata una massa debitoria di € 1.375.927,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.153.530,00;

Considerato che questa amministrazione ha ritenuto, pertanto, opportuno chiudere l'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del commissario liquidatore e riaprire quello di liquidazione coatta amministrativa, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a presentare osservazione e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

«LO SCUDO COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE», con sede in Roma (codice fiscale 08679711005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Melucco, (codice fiscale MLCNDR66CO3HSO1U) nato a Roma il 3 marzo 1966, e ivi domiciliato in via Panama, n. 86.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08844

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 novembre 2015.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Genova. (Ordinanza n. 299).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Genova;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 17 novembre 2015;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore del Dipartimento ambiente della Regione Liguria è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative e del personale della Regione Liguria, nonché della collaborazione degli enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

d) l'individuazione dei comuni danneggiati.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole voci di spesa.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente

del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, nel limite di euro 2.664.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione Liguria ed i comuni interessati sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'articolo 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario

regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

a) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'articolo 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato con apposito provvedimento, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà

di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 maggio 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 11.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2015

Il Capo del Dipartimento
CURCIO

AVVERTENZA: *Gli allegati tecnici alla presente ordiannza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.*

15A08813

ORDINANZA 17 novembre 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 298).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione Campania con nota prot. n. 19058 del 13 novembre 2015;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, l'arch. Giuseppe Grimaldi, vicario del segretario generale dell'Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale dell'Autorità di bacino di cui al comma 1 e della regione Campania, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Il commissario delegato provvede, ove necessario, all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, nel limite di euro 30.000.000,00, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno quantificato complessivamente in euro 38.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La regione Campania è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 184-*bis*, 184-*ter*, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992.*

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8,

nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal commissario delegato con apposito provvedimento, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 maggio 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 11.

Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria di mezzi ed attrezzature.

1. Al fine di garantire il ripristino della capacità di risposta alle emergenze, in considerazione dell'utilizzo intensivo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui in premessa, il commissario delegato è autorizzato a concedere alle suindicate organizzazioni contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che tali organizzazioni sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, nei limiti di euro 250.000,00.

Art. 12.

Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, il commissario delegato provvede alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile locali impiegate dalla regione Campania in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo di euro 100.000,00. Il commissario definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie modalità attuative. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 3 della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente, entro il limite massimo di euro 100.000,00, alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale di cui all'art. 1 del medesimo decreto nonché appartenenti alle colonne mobili regionali attivate in occasione dell'emergenza di cui in premessa. Eventuali economie residue saranno versate nella contabilità speciale di cui all'art. 3, comma 2 della presente ordinanza. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate.

Art. 13.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o

nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 14 al 31 ottobre 2015. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 1° novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 14 al 31 ottobre 2015, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 1° novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 14.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2015

Il Capo del Dipartimento
CURCIO

AVVERTENZA: *Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.*

15A08814

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 novembre 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Accofil» (filgrastim) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 1416/2015).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ACCOFIL (filgrastim) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 gennaio 2015 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/14/946/005 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 1 siringa preriempita;

EU/1/14/946/006 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 3 siringhe preriempite;

EU/1/14/946/007 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 3 siringhe preriempite;

EU/1/14/946/008 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 5 siringhe preriempite;

EU/1/14/946/009 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 10 siringhe preriempite;

EU/1/14/946/010 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 10 siringhe preriempite;

EU/1/14/946/011 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 1 siringa preriempita;

EU/1/14/946/012 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 3 siringhe preriempite;

EU/1/14/946/013 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 3 siringhe preriempite;

EU/1/14/946/014 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 5 siringhe preriempite;

EU/1/14/946/015 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 10 siringhe preriempite;

EU/1/14/946/016 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 10 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Accord Healthcare Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 20 aprile 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 luglio 2015;

Vista la deliberazione n. 23 in data 20 ottobre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale ACCOFIL (filgrastim) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 1 siringa preriempita - AIC n. 043615057/E (in base 10) 19M0UK (in base 32);

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 3 siringhe preriempite - AIC n. 043615069/E (in base 10) 19M0UX (in base 32);

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 3 siringhe preriempite - AIC n. 043615071/E (in base 10) 19M0UZ (in base 32);

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 5 siringhe preriempite - AIC n. 043615083/E (in base 10) 19M0VC (in base 32);

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 10 siringhe preriempite - AIC n. 043615095/E (in base 10) 19M0VR (in base 32);

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 10 siringhe preriempite - AIC n. 043615107/E (in base 10) 19M0W3 (in base 32);

Confezione: 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 1 siringa preriempita - AIC n. 043615119/E (in base 10) 19M0WH (in base 32);

Confezione: 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 3 siringhe preriempite - AIC n. 043615121/E (in base 10) 19M0WK (in base 32);

Confezione: 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 3 siringhe preriempite - AIC n. 043615133/E (in base 10) 19M0WX (in base 32);

Confezione: 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 5 siringhe preriempite - AIC n. 043615145/E (in base 10) 19M0X9 (in base 32);

Confezione: 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 10 siringhe preriempite - AIC n. 043615158/E (in base 10) 19M0XQ (in base 32);

Confezione: EU/1/14/946/016 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 10 siringhe preriempite - AIC n. 043615160/E (in base 10) 19M0XS (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Accofil è indicato per la riduzione della durata della neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per patologie maligne (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche) e per la riduzione della durata della neutropenia in pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo e considerati ad alto rischio di neutropenia grave prolungata. La sicurezza e l'efficacia di Accofil sono simili negli adulti e nei bambini trattati con chemioterapia citotossica. Accofil è indicato per la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (PBPC). Nei pazienti, bambini o adulti, con grave neutropenia congenita, ciclica o idiopatica, conta assoluta di neutrofili (ANC) di ≤ 0,5 × 109 /l e anamnesi di infezioni gravi o ricorrenti, la somministrazione a lungo termine di Accofil è indicata per incrementare la conta di neutrofili e ridurre l'incidenza e la durata degli eventi correlati alle infezioni. Accofil è indicato per il trattamento della neutropenia persistente (ANC inferiore o uguale a 1,0 × 109 /l) in pazienti con infezione avanzata da HIV, per ridurre il rischio di infezioni batteriche 3 quando altre opzioni per la gestione della neutropenia siano inadeguate.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ACCOFIL (filgrastim) è classificata come segue:

Confezione: 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 3 siringhe preriempite - AIC n. 043615133/E (in base 10) 19M0WX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 268,26.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 442,74.

Confezione: 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 5 siringhe preriempite - AIC n. 043615145/E (in base 10) 19M0X9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 447,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 737,90.

Confezione: EU/1/14/946/016 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 10 siringhe preriempite - AIC n. 043615160/E (in base 10) 19M0XS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 894,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1475,79.

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 3 siringhe preriempite - AIC n. 043615069/E (in base 10) 19M0UX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 172,53.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 284,74.

Confezione: 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 3 siringhe preriempite - AIC n. 043615121/E (in base 10) 19M0WK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 268,26.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 442,74.

Confezione: 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 10 siringhe preriempite - AIC n. 043615158/E (in base 10) 19M0XQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 894,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1475,79.

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 1 siringa preriempita - AIC n. 043615057/E (in base 10) 19M0UK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 63,90.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 105,46.

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 10 siringhe preriempite - AIC n. 043615095/E (in base 10) 19M0VR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 575,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 949,15.

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 5 siringhe preriempite - AIC n. 043615083/E (in base 10) 19M0VC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 287,55.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 474,57.

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 3 siringhe preriempite - AIC n. 043615071/E (in base 10) 19M0UZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 172,53.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 284,74.

Confezione: 30 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 10 siringhe preriempite - AIC n. 043615107/E (in base 10) 19M0W3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 575,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 949,15.

Confezione: 48 MU/0,5 ml soluzione per iniezione/infusione – uso sottocutaneo o endovenoso – siringa preriempita (vetro) con ago di sicurezza 0,5 ml – 1 siringa preriempita - AIC n. 043615119/E (in base 10) 19M0WH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 99,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 163,98.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ACCOFIL (filgrastim) è la seguente:

per le confezioni in classe *A)*: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, ematologo (RRL);

per le confezioni in classe *H)*: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Per le confezioni in classe *A)*:

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08716

DETERMINA 9 novembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Depakin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1451/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale DEPAKIN;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 038485037;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 14 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DEPAKIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse - A.I.C. n. 038485037 (in base 10) 14QH1F (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,21

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,60

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DEPAKIN è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08712

DETERMINA 9 novembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1450/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN;

Vista la Determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042918060;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 14 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AUGMENTIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 042918060 (in base 10) 18XS5D (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,31

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AUGMENTIN è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08713

DETERMINA 9 novembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluarix», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1448/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società GlaxoSmithKline S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale FLUARIX;

Vista la domanda con la quale la ditta GlaxoSmithKline S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 029245230 e 029245242;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 21 aprile 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUARIX nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezioni:

«sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa da 0,5 ml con 1 ago separato - A.I.C. n. 029245230 (in base 10) 0VWHTG (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,21

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,60

«sospensione iniettabile in siringa preriempita per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe da 0,5 ml con 10 aghi separati - A.I.C. n. 029245242 (in base 10) 0VWHTU (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 52,10

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 85,99

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FLUARIX è la seguente:

per la confezione da 1 siringa

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione da 10 siringhe

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08714

DETERMINA 9 novembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Triatec», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1461/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi sanitari integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TRIATEC;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi sanitari integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 038489047;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 14 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRIATEC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«10 mg compresse» 28 compresse divisibili - AIC n. 038489047 (in base 10) 14QLYR (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,81.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TRIATEC è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08717

DETERMINA 9 novembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tasermity» (sevelamer), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1460/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Genzyme Europe B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TASERMITY;

Vista la determinazione n. 545/2015 dell'08/05/2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Genzyme Europe B.V. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043907017/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 14 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TASERMITY (sevelamer) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE - 180 compresse - AIC n. 043907017 (in base 10) 19VXY9 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 70,90.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 132,97.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TASERMITY (sevelamer) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08718

DETERMINA 9 novembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vasoretic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1455/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale VASORETIC;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 043892013;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 14 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VASORETIC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - AIC n. 043892013 (in base 10) 19VH9F (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,39.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,24.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VASORETIC è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08719

DETERMINA 9 novembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vasoretic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1454/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmaroc S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale VASORETIC;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmaroc S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043891011;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 14 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VASORETIC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - AIC n. 043891011 (in base 10) 19VGB3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,39.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,24.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VASORETIC è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08720

DETERMINA 9 novembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Brufen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1453/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale BRUFEN;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043890019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BRUFEN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - AIC n. 043890019 (in base 10) 19VFC3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A» Nota 66.

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 4,54.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 7,50.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BRUFEN è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08721

DETERMINA 9 novembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voltaren», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1452/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Voltaren;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 041671025;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VOLTAREN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "75 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse - AIC n. 041671025 (in base 10) 17RQCK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 66.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,55.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,16.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Voltaren è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08722

DETERMINA 11 novembre 2015.

Rettifica della determina n. 416/2015 del 13 aprile 2015 relativa al medicinale per uso umano «Xoterna Breezhaler». (Determina n. 1477).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 416/2015 del 13 aprile 2015 relativa al medicinale per uso umano «XOTERNA BREEZHALER», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2015;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

L'allegato 1) alla determinazione n. 416/2015 del 13 aprile 2015 relativa al medicinale per uso umano «XOTERNA BREEZHALER», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2015, è sostituito dall'allegato 1) di cui alla presente determinazione.

Roma, 11 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Piano Terapeutico per la prescrizione di Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità a cura dei Centri specialistici, Universitari o delle Aziende Sanitarie da rinnovarsi ogni 12 mesi e consegnare al paziente in formato cartaceo).

Azienda Sanitaria: ________________________________

Unità Operativa: ________________________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ________________________________

Recapito telefonico: ________________________________

Paziente (nome, cognome): ________________________________

Data di nascita: _____/_____/______ Sesso: M F ☐ ☐

Codice Fiscale: ________________________________

Indirizzo: ________________________________

Recapiti telefonici: ________________________________

ASL di Residenza: ________________________________

Medico di Medicina Generale: ________________________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): ________________

La prescrizione di B2 agonisti a lunga durata d'azione (LABA)/antagonisti muscarinici a lunga durata d'azione (LAMA) è soggetta a diagnosi e piano terapeutico rinnovabile ogni 12 mesi.

La rimborsabilità a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti adulti con BPCO in regime di dispensazione A/RRL (pneumologo, allergologo, geriatra, internista), da parte dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni. Le successive prescrizioni potranno essere effettuate dai Medici di Medicina Generale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alla prima prescrizione:

1 ☐ Paziente con diagnosi conclamata di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a molto grave secondo le linee guida GOLD nella versione aggiornata.

2 ☐ Paziente broncopneumopatico con dispnea in almeno una delle seguenti condizioni (tratto da questionario mMRC):

- durante esercizio intenso (es. salire le scale, pedalare)
- durante una camminata in salita
- durante una camminata lenta rispetto a persone della stessa età e che porta a interruzione
- dopo almeno 100 metri di camminata
- durante l'atto del vestirsi o svestirsi

In caso di prosecuzione della terapia, ovvero rinnovo annuale del piano terapeutico, sarà sufficiente ripetere soltanto le valutazioni riportate al punto (2).

Prima prescrizione ☐ Prosecuzione terapia ☐ con modifiche ☐ senza modifiche ☐	
	Posologia
Indacaterolo/glicopirronio	110/50 mcg/die

Data valutazione: ___/___/______

Timbro e firma del medico prescrittore

____

15A08776

DETERMINA 11 novembre 2015.

Rettifica della determina n. 417/2015 del 13 aprile 2015 relativa al medicinale per uso umano «Ultibro Breezhaler». (Determina n. 1476)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 417/2015 del 13 aprile 2015 relativa al medicinale per uso umano «ULTIBRO BREEZHALER», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2015;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

L'allegato 1) alla determinazione n. 417/2015 del 13 aprile 2015 relativa al medicinale per uso umano «ULTIBRO BREEZHALER», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2015, è sostituito dall'allegato 1) di cui alla presente determinazione.

Roma, 11 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Piano Terapeutico per la prescrizione di Indacaterolo/glicopirronio

110/50 mcg nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità a cura dei Centri specialistici, Universitari o delle Aziende Sanitarie da rinnovarsi ogni 12 mesi e consegnare al paziente in formato cartaceo).

Azienda Sanitaria: ______________________________

Unità Operativa: ______________________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________________

Recapito telefonico: ______________________________

Paziente (nome, cognome): ______________________________

Data di nascita: _____/_____/______ Sesso: M F ☐ ☐

Codice Fiscale: ______________________________

Indirizzo: ______________________________

Recapiti telefonici: ______________________________

ASL di Residenza: ______________________________

Medico di Medicina Generale: ______________________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): ______________________________

La prescrizione di B2 agonisti a lunga durata d'azione (LABA)/antagonisti muscarinici a lunga durata d'azione (LAMA) è soggetta a diagnosi e piano terapeutico rinnovabile ogni 12 mesi.

La rimborsabilità a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti adulti con BPCO in regime di dispensazione A/RRL (pneumologo, allergologo, geriatra, internista), da parte dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni. Le successive prescrizioni potranno essere effettuate dai Medici di Medicina Generale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alla prima prescrizione:

1 ☐ Paziente con diagnosi conclamata di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a molto grave secondo le linee guida GOLD nella versione aggiornata.

2 ☐ Paziente broncopneumopatico con dispnea in almeno una delle seguenti condizioni (tratto da questionario mMRC):

- durante esercizio intenso (es. salire le scale, pedalare)
- durante una camminata in salita
- durante una camminata lenta rispetto a persone della stessa età e che porta a interruzione
- dopo almeno 100 metri di camminata
- durante l'atto del vestirsi o svestirsi

In caso di prosecuzione della terapia, ovvero rinnovo annuale del piano terapeutico, sarà sufficiente ripetere soltanto le valutazioni riportate al punto (2).

Prima prescrizione ☐ Prosecuzione terapia ☐ con modifiche ☐ senza modifiche ☐	
	Posologia
Indacaterolo/glicopirronio	110/50 mcg/die

Data valutazione: ___/___/ ______

Timbro e firma del medico prescrittore

____

15A08777

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Delibera CIPE n. 60/2012 - Regione Siciliana - Variazioni intervenute. (Delibera n. 69/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalga, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione del sopra richiamato art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale all'art. 4 dispone, tra l'altro che il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione attribuite precedentemente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*G.U.* n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2015, n. 15, recante «Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione»;

Vista la direttiva della Commissione europea n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Viste le delibere di questo Comitato in materia di codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera di questo Comitato 30 aprile 2012, n. 60, riguardante l'assegnazione di risorse a n. 223 interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche, di cui n. 96 ubicati nel territorio della regione Sicilia;

Considerato che l'elenco degli interventi finanziati con la delibera n. 60/2012 è stato definito con una procedura - condivisa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e dalle sei Regioni interessate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) - in base alla quale l'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del citato Dipartimento ha svolto una ricognizione atta sia all'accertamento degli interventi in grado di risolvere, per ciascun agglomerato, la criticità che ha generato l'avvio della procedura di infrazione, sia alla verifica della maturità progettuale degli interventi proposti;

Considerato che la medesima delibera prevede inoltre l'assegnazione al Ministro per la coesione territoriale di 5.000.000 di euro per una specifica azione di sistema finalizzata al supporto degli enti attuatori nella realizzazione degli interventi, nonché al monitoraggio dell'avanzamento dei medesimi, alla verifica della qualità dei reflui e all'adozione di eventuali misure acceleratorie;

Considerato che i 9 interventi oggetto della presente delibera di presa d'atto fanno riferimento al citato piano di n. 96 interventi della Regione Sicilia interessati da procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario ancora pendenti e più precisamente si riferiscono a quegli interventi interessati dalla causa n. 565/2010 che in ambito regionale coinvolge n. 90 dei 96 interventi finanziati con la delibera n. 60/2012;

Considerato che in sede di adozione della delibera di questo Comitato 30 giugno 2014, n. 21, gli interventi volti a fronteggiare situazioni oggetto di procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale sono stati espressamente esclusi dal disimpegno automatico e dall'applicazione di sanzioni, in ragione della loro specificità e del particolare interesse alla realizzazione;

Vista la nota n. 1505 del 13 marzo 2015, corredata della specifica nota informativa per il Comitato, con la quale l'allora Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche di coesione territoriale ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dell'informativa concernente le variazioni intervenute sul programma di interventi della Regione Siciliana di cui alla richiamata delibera n. 60/2012, con richiesta di destinazione delle risorse non utilizzate nell'ambito del medesimo programma;

Vista la nota del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica n. DIPE-2987-P del 3 luglio 2015 con la quale sono stati richiesti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri alcuni elementi di approfondimento istruttorio in esito alle osservazioni emerse nella riunione preparatoria del CIPE del 24 giugno 2015;

Viste le note di riscontro alla predetta nota DIPE 2987/2015 pervenute dal Ministero dell'ambiente, nota n. 1316/SG del 21 luglio 2015 (con relativi allegati) e dal Dipartimento per le politiche di coesione, nota n. 554 del 23 luglio 2015 (con relativi allegati), contenenti gli approfondimenti istruttori richiesti;

Vista la successiva nota informativa integrativa del Dipartimento per le politiche di coesione n. 664 del 5 agosto 2015 (con relativi allegati), contenente gli ulteriori approfondimenti istruttori in esito alle valutazioni emerse nella riunione preparatoria del CIPE del 30 luglio 2015;

Considerato che dalla documentazione relativa agli approfondimenti istruttori richiesti emerge in particolare che:

in relazione alla cancellazione dell'intervento n. 33404 «Adeguamento impianto di depurazione a servizio dei comuni di Roccalumera, Furci siculo e Pagliara - Provincia di Messina», per un importo di 2.903.369,00 euro, l'autorità d'ambito ATO n. 3 di Messina - Servizio idrico integrato, nella sua nota n. 753 del 10 aprile 2012, dà conferma che le medesime finalità del progetto cancellato sono conseguite con altro intervento finanziato in precedenza per adeguare alla vigente normativa l'impianto di depurazione consortile esistente, generandosi in tal modo economie per un pari importo;

in relazione al progetto n. 33675 - Provincia di Messina «Progetto di potenziamento, adeguamento al decreto legislativo n. 152/1999 dell'impianto di depurazione di Giammoro (ME) con riuso delle acque reflue e dei fanghi R/66-C» il Dipartimento per le politiche di coesione con la nota n. 664/2015 chiarisce che, visti gli atti presupposti e condivisi all'atto della sottoscrizione dell'APQ «depurazione delle acque reflue» con la Regione Siciliana del 30 gennaio 2013, si è in presenza di una riduzione del fabbisogno di 2.065.830,00 euro a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione recate dalla delibera n. 60/2012, generandosi in tal modo economie per un pari importo;

in relazione alle variazioni dei costi dei progetti numeri 33412, 33416 e 33418 nel passaggio alla progettazione definitiva degli interventi, il Dipartimento per le politiche di coesione nella nota n. 554/2015 conferma le variazioni intervenute da cui si generano complessivamente economie per 680.687,00 euro;

il Ministero dell'ambiente, in merito all'applicabilità dell'art. 7, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 133/2014 (c.d. «Sblocca Italia»), ha paventato alla Regione Siciliana, al pari delle altre Regioni interessate, l'applicazione della norma chiedendo di individuare interventi alternativi su cui riprogrammare eventualmente le risorse non impegnabili in tempo utile, non avendo comunque ritenuto di dover attivare, finora, l'ISPRA per le funzioni di sopralluogo e controllo volte all'individuazione degli interventi da revocare;

Considerato che il quadro delle variazioni finanziarie complessivamente intervenute sul programma di interventi della Regione Siciliana, inerenti a nove dei novantasei progetti approvati con la delibera n. 60/2012, oggetto della presente presa d'atto, mette in evidenza una disponibilità di risorse finanziarie non utilizate per l'ammontare di 5.168.582,30 euro, costituite da cancellazioni e contestuali riallocazioni, riduzioni e maggiori oneri nonché economie derivanti da attività istruttorie, e che se ne richiede la destinazione nell'ambito del medesimo programma d'interventi;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota odierna n. 361-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Prende atto

in linea con i contenuti dell'informativa presentata, delle variazioni intervenute nell'ambito del programma di attuazione degli interventi della Regione Siciliana nel settore della depurazione-collettamento delle acque approvato con la delibera n. 60/2012. Le variazioni hanno interessato nove dei novantesei progetti della Regione finalizzati al superamento delle procedure di infrazione comunitaria. Dalle variazioni intervenute risultano risorse non utilizzate per un importo di 5.168.582,30 di euro.

Segnatamente, le modifiche oggetto di presa d'atto sono le seguenti:

a. la cancellazione dell'intervento n. 33404 - «Adeguamento impianto di depurazione a servizio dei comuni di Roccalumera, Furci siculo e Pagliara - Provincia di Messina», per un importo di 2.903.369,00 euro - motivata dal fatto che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 3 (Autorità di ATO 3) di Messina ha attestato che le finalità del progetto sono conseguite con un intervento finanziato in precedenza per adeguare alla vigente normativa l'impianto di depurazione consortile esistente;

b. la riduzione - da euro 23.602.480 a euro 21.536.650 - della dotazione finanziaria a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione recate dalla delibera n. 60/2012 per il progetto n. 33675 «Progetto di potenziamento, adeguamento al decreto legislativo n. 152/1999 dell'impianto di depurazione di Giammoro (ME) con riuso delle acque reflue e dei fanghi R/66-C», generandosi in tal modo economie per un pari importo;

c. l'unificazione, con contestuale sua cancellazione, dell'intervento n. 33496 «Progetto stralcio di lavori di adeguamento e rifacimento dell'impianto di depurazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani» (costo di 596.820,00 euro) con quello contrassegnato dal n. 33498 «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Via Errante Vecchia, in Castelvetrano, a servizio del centro abitato nonché delle due frazioni di Triscina e Selinunte» (costo di euro 13.824.614,43), che pertanto viene a rideterminarsi in 14.421.434,43 euro;

d. la riprogrammazione a favore dell'intervento n. 33414 «Completamento collettore sud orientale - Provincia di Palermo» della quota di euro 17.499.495,57 prelevata sulla dotazione complessiva di 18.473.730,00 euro attribuita al progetto n. 33413 «Adeguamento dell'impianto di depurazione di Fondovalle Giardini comprese le opere di scarico a mezzo condotta sottomarina, in provincia di Palermo», che risulta attualmente fermo in attesa di una nuova soluzione progettuale;

e. Il consolidamento delle dotazioni finanziarie originariamente previste nell'Accordo di Programma Quadro per i progetti numeri 33412 (Palermo Acqua dei Corsari), 33416 (Palermo Marinella) e 33418 (Palermo Sferracavallo) a seguito dell'elaborazione della progettazione esecutiva. Tali variazioni hanno dato origine a maggiori oneri per euro 481.301,70 e a economie per complessivi 680.687,00 euro, determinando un saldo positivo di euro 199.383,30. In particolare il dettaglio delle variazioni finanziarie dei tre citati interventi è così articolato:

Progetto n. 33412: «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acque dei Corsari (Palermo)» che varia da 26.407.692,30 a 26.575.000,00 euro, con maggiori oneri per euro 167.307,70;

Progetto n. 33416: «Realizzazione rete fognaria quartiere Marinella», che incrementa il costo da euro 1.528.054 a euro 1.842.050, con maggiori oneri per euro 313.996,00;

Progetto n. 33418: «Rete fognaria Sferracavallo (Palermo)» il cui importo si riduce da euro 5.494.687 a euro 4.814.000, con minori oneri per un ammontare di euro 680.687,00.

Delibera:

1. *Interventi ex delibera n. 60/2012 - Variazioni adottate*

Nel quadro dei 223 interventi nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia finanziati con la delibera 30 aprile 2012, n. 60, volti a fronteggiare situazioni oggetto di procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale, con la presente delibera di presa d'atto sono adottate le variazioni riguardanti gli interventi per la depurazione-collettamento delle acque della Regione Siciliana, riepilogate nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera di presa d'atto.

2. *Economie ricognite*

Le economie di euro 5.168.582,30, derivanti, come descritto in premessa e riepilogato nella tabella allegata, dal complesso delle cancellazioni e accorpamenti di interventi, riduzioni di impegni di spesa e riallocazioni di risorse, rimangono a disposizione del programma di interventi della Regione Siciliana previsto dalla delibera n. 60/2012, come aggiornato dalla presente presa d'atto e saranno utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

3. *Monitoraggio e pubblicità*

3.1. Al fine di dare adeguata pubblicità alle informazioni sullo stato di attuazione del piano complessivo degi interventi della Regione Siciliana di cui alla delibera n. 60/2012, come rimodulato con la presente presa d'atto, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ed il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del punto «7. Monitoraggio e pubblicità» della delibera CIPE n. 60/2012, utilizzeranno le informazioni contenute in una relazione di esecuzione degli interventi al 31 dicembre di ciacun anno, che dovrà essere trasmessa a questo Comitato a cura del Dipartimento per le politiche di coesione.

3.2. La relazione di cui al punto precedente dovrà contenere le informazioni aggiornate sullo stato di attuazione finanziaria in termini di impegni e spese, nonché le eventuali criticità attuative anche con riferimento alle eventuali iniziative poste a carico della specifica azione di sistema di cui all'art. 3 della citata delibera n. 60/2012.

4. *Norme finali*

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni delle delibere numeri 60/2012 e 21/2014, in coerenza con le disposizioni dell'art. 7, comma 6, del decreto-legge n. 133/2014, nonché le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3338

ALLEGATO

Tabella 1: Riepilogo degli interventi della Regione Sicilia approvati con la delibera n. 60/2012 ed oggetto di rimodulazioni e variazioni finanziarie approvate con la presente delibera di presa d'atto sulla base dei dati presentati da PCM-DPC nella nota informativa per il CIPE

importi in euro

Codice N.	Descrizione intervento	Settore	Costo intervento ex Delibera 60/2013	Risorse disponibili	Fabbisogno approvato con la delibera n. 60/2012	Importo rideterminato con la presente delibera	Variazioni	Note
			1	2	3	4	5=4-3	
33404	Provincia di Messina - Adeguamento ID a servizio dei comuni di Roccalumera - Furci Siculo - Pagliara	Idrico Depurazione	2.903.369,00	0,00	2.903.369,00	0,00	- 2.903.369,00	Progetto eliminato
33412	Provincia di Palermo - Adeguamento e potenziamento dell impianto di depurazione di Acque dei Corsari	Idrico Depurazione	26.407.692,30	0,00	26.407.692,30	26.575.000,00	167.307,70	Incremento a seguito di istruttoria regionale
33413	Provincia di Palermo - Adeguamento dell'impianto di depurazione di Fondoverde Giardini comprese le opere di scarico a mezzo di condotta sottomarina	Idrico Depurazione	18.473.730,00	0,00	18.473.730,00	974.234,43	- 17.499.495,57	Importo riprogrammato a favore del progetto 33414
33414	Provincia di Palermo - Completamento collettore sud orientale	Idrico Collettamento	47.313.795,33	33.313.795,33	14.000.000,00	31.499.495,57	17.499.495,57	Importo rinveniente dal progetto 33414
33416	Provincia di Palermo - Realizzazione rete fognaria quartiere Mannella	Idrico Collettamento	1.528.054,00	0,00	1.528.054,00	1.842.050,00	313.996,00	incremento a seguito di istruttoria regionale
33418	Provincia di Palermo - Rete fognante Sferracavallo	Idrico Collettamento	5.494.687,00	0,00	5.494.687,00	4.814.000,00	- 680.687,00	Riduzione a seguito di istruttoria regionale
33675	Provincia di Messina-Progetto di potenziamento adeguamento al D. L.vo 152/99 dell'impianto di depurazione in Giammoro (ME) con riuso acque reflue e fanghi "R/66-C"	Idrico Depurazione	23.602.480,00	0,00	23.602.480,00	21.536.650,00	- 2.065.830,00	Riduzione a seguito di istruttoria regionale
33496	Provincia di Trapani - Progetto stralcio di lavori di adeguamento e rifacimento dell'impianto di depurazione di Castelvetrano	Idrico Depurazione	596.820,00	0,00	596.820,00	0,00	- 596.820,00	Importo accorpato al costo del progetto n.33498
33498	Provincia di Trapani - Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Via Errante Vecchia (Castelvetrano) a servizio del centro abitato e delle due frazioni di Triscina e Selinunte	Idrico Depurazione	13.824.614,43	0,00	13.824.614,43	14.421.434,43	596.820,00	Maggiore importo derivante dalla cancellazione del progetto n.33496
TOTALE			140.145.242,06	33.313.795,33	106.831.446,73	101.662.864,43	- 5.168.582,30	

15A08812

DELIBERA 6 agosto 2015.

Fondo sanitario nazionale 2013 - ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 84/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria — comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari — prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2008) recante modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria e in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Vista la propria delibera n. 53 del 10 novembre 2014, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2013, che ha disposto nel punto 2.2 del deliberato l'accantonamento della somma di 167.800.000 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;

Vista la nota del Ministero della salute n. 9105 del 7 novembre 2014 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di 167.800.000 euro destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2013;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 16 ottobre 2014 (Rep. Atti n. 123);

Considerato che, nella citata proposta del Ministro della salute, il finanziamento complessivo, pari a 167.800.000 euro, viene destinato per 23.093.111 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 euro ai centri clinici e per 136.032.001 euro a titolo di quota indistinta;

Considerato che la ripartizione di tale quota indistinta viene disposta secondo i seguenti criteri:

a) per il 65% sulla base del peso percentuale complessivo del numero dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda i detenuti adulti viene attribuito ad essi un peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene attribuito; un peso pari a 1 nel caso di inserimento degli stessi in istituti penali minorili, centri di prima accoglienza e comunità ministeriali, mentre viene attribuito un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento dei medesimi in comunità private. Non sono considerati quelli in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) ai quali il SSN deve garantire specifica assistenza psicologica, data l'esiguità del loro numero;

b) per il 30% sulla base del peso percentuale del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti e dei minori, entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2012. Anche qui, come nel punto sopra, viene operata la stessa distribuzione dei pesi nei confronti dei minori i quali non vengono conteggiati se in carico agli uffici di servizio sociale per gli stessi motivi sopra esposti;

c) per il 5% sulla base del peso percentuale del numero degli istituti penitenziari e degli istituti penali minorili, entrambi con capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi al 31 dicembre 2012. Ciò in considerazione del fatto che per tali strutture devono, comunque, essere sostenuti costi fissi di personale e di struttura indipendentemente dal numero di accesso dei detenuti e tenuto conto dell'indicazione del CIPE formalizzata nella delibera n. 144 del 21 dicembre 2012, al fine di favorire il principio di razionalizzazione dei costi operativi di cui al processo di spending review;

Considerato, inoltre, che la proposta in esame prevede che l'importo complessivo di 167.800.000 euro, ripartito fra ogni Regione sulla base dei parametri sopra citati, viene quindi ridotto, in ossequio a quanto disposto dalla citata legge n. 147/2013, della somma di 2.375.977 euro, attraverso l'eliminazione della quota spettante alla Regione Friuli Venezia-Giulia pari a 1.933.169 euro e la successiva riduzione proporzionale degli importi spettanti alle restanti Regioni per un ammontare pari alla quota residua di 442.808 euro;

Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale sia subordinato all'avvenuta adozione delle norme attuative secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato altresì che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;

Considerato infine che nella detta proposta del Ministro della salute viene fatto presente che — ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 — le risorse finanziarie di cui al citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la odierna nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L'importo di 167.800.000,00 euro — accantonato con la delibera di questo Comitato n. 53/2014 richiamata in premessa per il finanziamento della medicina penitenziaria nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2013 — viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1 viene assegnata, a favore delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna, l'importo di 146.566.760,00 euro secondo le quote indicate nella medesima tabella allegata alla presente delibera;

3. Le quote relative alle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia, Sicilia e Valle d'Aosta restano accantonate ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa per un importo complessivo pari a 21.233.240,00 euro. Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a complessivi 1.035.515 euro, sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 richiamati in premessa.

4. Il trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana per l'espletamento delle funzioni di sanità penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avverrà solo dopo l'emanazione delle relative norme di attuazione secondo il proprio Statuto speciale; per le Regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta il trasferimento delle predette risorse è subordinato all'applicazione delle procedure previste dalle relative norme di attuazione, rispettivamente art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010 e art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3322

ALLEGATO

FSN 2013 - RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA SANITÀ PENITENZIARIA

(importi in unità di euro)

REGIONI E PP.AA. DI TRENTO E BOLZANO	O P G	CENTRI CLINICI	QUOTA INDISTINTA	RIPARTO TEORICO SUL TOTALE DELLA SOMMA PER TUTTE LE REGIONI E LE PP.AA. DI TRENTO E BOLZANO	SOMME DA ACCANTONARE A VALERE SUL FSN PER LE REGIONI FRIULI VENEZIA-GIULIA, SICILIA E VALLE D'AOSTA E PER LE PP.AA. DI TRENTO E BOLZANO	TOTALE ASSEGNATO A TUTTE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E ALLA REGIONE SARDEGNA
ABRUZZO	0	0	3.440.841	3.440.841		3.440.841
BASILICATA	0	0	940.704	940.704		940.704
CALABRIA	0	0	5.506.299	5.506.299		5.506.299
CAMPANIA	4.218.626	687.045	16.912.766	21.818.437		21.818.437
EMILIA ROMAGNA	3.301.015	147.224	7.618.125	11.066.364		11.066.364
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0	1.980.999	1.980.999	1.980.999	
LAZIO	0	4.405.851	14.721.285	19.127.136		19.127.136
LIGURIA	0	0	4.130.212	4.130.212		4.130.212
LOMBARDIA	9.726.261	679.495	19.742.529	30.148.285		30.148.285
MARCHE	0	0	2.645.781	2.645.781		2.645.781
MOLISE	0	0	878.724	878.724		878.724
PIEMONTE	0	0	10.155.187	10.155.187		10.155.187
PUGLIA	0	0	9.186.991	9.186.991		9.186.991
SARDEGNA	0	0	3.865.000	3.865.000		3.865.000
SICILIA	3.306.580	0	14.427.090	17.733.670	17.733.670	
TOSCANA	2.540.629	2.755.273	8.808.010	14.103.912		14.103.912
P.A.TRENTO	-	-	1.035.515	1.035.515	1.035.515	
P.A.BOLZANO						
UMBRIA	0	0	2.836.506	2.836.506		2.836.506
VALLE D'AOSTA	0	0	483.056	483.056	483.056	
VENETO	0	0	6.716.381	6.716.381		6.716.381
TOTALI	23.093.111	8.674.888	136.032.001	167.800.000	21.233.240	**146.566.760**

15A08830

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 227 del 30 settembre 2015), **coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2015, n. 187** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), **recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014.

1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «misure di deroga,» è inserito il seguente periodo: «alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;»;

b) conseguentemente, dopo le parole: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono soppresse le parole: «, da adottare entro il 30 settembre 2015,»;

c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la data: «2015» è sostituita dalla data: «2016» e la cifra: «1.716» è sostituita dalla cifra: «728».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del comma 632 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), come modificato dalla presente legge:

"632. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera *a)*, numero 3), capoverso d-*quinquies*), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera *b)*, nelle more del rilascio, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, *alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;* con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a *728* milioni di euro a decorrere dal *2016*; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.".

Art. 2.

Disposizioni in materia di collaborazione volontaria

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5-*quater*:

1) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. *In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate.* Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza

per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.»;

b) all'articolo 5-*quinquies*:

1) nel comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

«b-*bis*) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;»;

2) al comma 3 le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015» e dopo le parole: «entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria» sono aggiunte le seguenti: «, o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a)*».

2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016;

b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, *ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento*, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento;

b-bis*) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera* b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dalla presente legge:

"Art. 5-*quater (Collaborazione volontaria)*. — 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera *b)* per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1;

b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. *La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.*

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b)*, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'art. 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i termini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'art. 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art. 5-*quinquies*, commi 4, primo periodo, lettera *c)*, 5 e 7 del presente decreto.

5. *La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera* a)*, possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. In deroga all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'art. 4, comma 1, e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.*

6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo."

"Art. 5-*quinquies (Effetti della procedura di collaborazione volontaria).* — 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 5-*quater*:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera *a)* del presente comma;

b-bis*) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 58, comma 6, del medesimo decreto.*

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'art. 648-*ter*.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sino alla data del *30 novembre 2015*, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria*, o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'art. 5*-quater*, comma 1, lettera* a).

4. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:

a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996;

ovvero *b)* se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui all'art. 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera *a)*, l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera *c)* del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.

7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, indicata nell'art. 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'art. 5-*quater*, comma 1, lettera *a)*, l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'art. 5-*quater*, comma 1, lettera *b)*, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.".

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2014, n. 292.

Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1997, n. 165.

Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"Art. 38 *(Altre disposizioni in materia tributaria).* — 1-12 (*Omissis*).

13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:

a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

(*Omissis*).".

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

15A08835

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Teva Italia».

Estratto determina n. 1439/2015 del 9 novembre 2015

Medicinale: LINEZOLID TEVA ITALIA.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. - Via Messina, 38 - 20154 Milano – Italia.

Confezione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 1 sacca per infusione 300 ml a una via - AIC n. 040879013 (in base 10) 16ZJX5 (in base 32);

Confezione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 10 sacche per infusione 300 ml a una via - AIC n. 040879025 (in base 10) 16ZJXK (in base 32);

Confezione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 30 sacche per infusione 300 ml a una via - AIC n. 040879037 (in base 10) 16ZJXX (in base 32);

Confezione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 1 sacca per infusione 300 ml a due vie - AIC n. 040879049 (in base 10) 16ZJY9 (in base 32);

Confezione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 10 sacche per infusione 300 ml a due vie - AIC n. 040879052 (in base 10) 16ZJYD (in base 32);

Confezione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 30 sacche per infusione 300 ml a due vie - AIC n. 040879064 (in base 10) 16ZJYS (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione contiene:

Principio attivo: 2 mg di linezolid.

Eccipienti:

Acido citrico anidro (E330);

Sodio citrato diidrato (E331);

Glucosio monoidrato;

Acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

Polmonite nosocomiale;

Polmonite acquisita in comunità.

Linezolid Teva Italia è indicato per il trattamento della polmonite acquisita in comunità e della polmonite nosocomiale quando è accertato o si sospetta che siano causate da batteri Gram- positivi sensibili. Nel determinare se Linezolid Teva Italia rappresenti un trattamento appropriato, devono essere presi in considerazione i risultati degli esami microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti antibatterici dei batteri Gram-positivi (vedere paragrafo 5.1 per gli organismi appropriati).

Linezolid non è attivo contro le infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Qualora si documenti o si sospetti la presenza di patogeni Gram-negativi, deve essere contemporaneamente avviata una terapia specifica contro tali microrganismi.

Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (vedere paragrafo 4.4).

Linezolid Teva Italia è indicato per il trattamento delle infezioni complicate della cute e dei tessuti molli solo se opportuni test microbiologici hanno stabilito che l'infezione è causata da batteri Gram-positivi sensibili.

Linezolid non è attivo contro le infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Linezolid deve essere utilizzato nei pazienti con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli nei quali sia stata accertata o si sospetti la presenza di una co-infezione con organismi Gram-negativi, solo se non sono disponibili opzioni terapeutiche alternative (vedere paragrafo 4.4). In queste circostanze deve essere avviato un trattamento concomitante contro gli organismi Gram-negativi.

Il trattamento con linezolid deve essere iniziato esclusivamente in ambiente ospedaliero e dopo consultazione con uno specialista qualificato, come un microbiologo o un infettivologo.

Devono essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 10 sacche per infusione 300 ml a una via - AIC n. 040879025 (in base 10) 16ZJXK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 419,23.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 691,89.

Confezione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 10 sacche per infusione 300 ml a due vie - AIC n. 040879052 (in base 10) 16ZJYD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 419,23.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 691,89.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale LINEZOLID TEVA ITALIA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LINEZOLID TEVA ITALIA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08715

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Provisacor».

Estratto determina n. 1473/2015 dell'11 novembre 2015

Medicinale: PROVISACOR.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.A. - Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro, 6/C - 20080 Basiglio (Milano) - Italia.

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 035883610 (in base 10) 1272LU (in base 32);

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 035883622 (in base 10) 1272M6 (in base 32);

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 035883634 (in base 10) 1272ML (in base 32);

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 035883646 (in base 10) 1272MY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Provisacor» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08772

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crestor».

Estratto determina n. 1475/2015 dell'11 novembre 2015

Medicinale:

CRESTOR

Titolare AIC:

AstraZeneca S.p.A.

Palazzo Ferraris

Via Ludovico il Moro 6/C

20080 Basiglio (Milano)

Italia

Confezione

"5 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister AL/AL

AIC n. 035885615 (in base 10) 1274KH (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister AL/AL

AIC n. 035885627 (in base 10) 1274KV (in base 32)

Confezione

"20 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister AL/AL

AIC n. 035885639 (in base 10) 1274L7 (in base 32)

Confezione

"40 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister AL/AL

AIC n. 035885641 (in base 10) 1274L9 (in base 32)

Forma farmaceutica:

Compresse rivestite con film.

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CRESTOR è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08773

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Sigma Tau Generics».

Estratto determina n. 1464 /2015 dell'11 novembre 2015

Medicinale: SIMVASTATINA SIGMA TAU GENERICS.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Generics S.p.A. - Via Pontina km 30,400 - 00071 Pomezia (RM).

Confezione: «10 mg compressa rivestita con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc – A.I.C. n. 043511017 (in base 10) 19HV79 (in base 32);

Confezione: «20 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc – A.I.C. n. 043511029 (in base 10) 19HV7P (in base 32);

Confezione: «20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc – A.I.C. n. 043511031 (in base 10) 19HV7R (in base 32);

Confezione: «40 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc – A.I.C. n. 043511043 (in base 10) 19HV83 (in base 32);

Confezione: «40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc – A.I.C. n. 043511056 (in base 10) 19HV8J (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

10 mg, 20 mg, 40 mg di simvastatina;

eccipienti:

interno della compressa: Butilidrossianisolo (E320) - Acido ascorbico (E300) - Acido citrico monoidrato (E330) - Cellulosa microcristallina (E460) - Amido pregelatinizzato - Magnesio stearato (E572) - Lattosio monoidrato;

rivestimento della compressa: Ipromellosa (E464) - Idrossipropilcellulosa (E463) - Titanio diossido (E171) - Talco (E553b) - Ferro ossido giallo (E172) (compresse da 10 e 20 *mg)* - Ferro ossido rosso (E172) (compresse da 10, 20 e 40 *mg)*.

Produzione del principio attivo:

Biocon Limited (titolare dell'API e sito di produzione) - 20TH KM Hosur Road - Electronics City - India-560 100 Bangalore, Karnataka - India;

Biocon Limited (2° sito di produzione): Bommasandra, Jigani Link Road - Plot No. 2, 3 & 4, Phase –IV - India-560 099 Bangalore, Karnataka - India.

Produzione, confezionamento primario e secondario,controllo, rilascio dei lotti: Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. - Via Pontina Km 30,400 - 00071 Pomezia (Roma) - Italia.

Indicazioni terapeutiche

Ipercolesterolemia: trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare: riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compressa rivestita con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc - A.I.C. n. 043511017 (in base 10) 19HV79 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,13;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,12.

Confezione: «20 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc - A.I.C. n. 043511029 (in base 10) 19HV7P (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,47;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,75;

Confezione: «20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc - A.I.C. n. 043511031 (in base 10) 19HV7R (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,33;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,25.

Confezione: «40 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc - A.I.C. n. 043511043 (in base 10) 19HV83 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,20;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,13.

Confezione: «40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc - A.I.C. n. 043511056 (in base 10) 19HV8J (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,21;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,77.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Simvastatina Sigma Tau Generics» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08774

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Macleods Pharma».

Estratto determina n. 1465/2015 dell'11 novembre 2015

Medicinale: IRBESARTAN MACLEODS PHARMA.

Titolare A.I.C.: Macleods Pharma UK Limited - Wynyard Park House - Wynyard Avenue Wynyard Billingham, TS22 5TB - Regno Unito.

Confezione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936015 (in base 10) 1718LH (in base 32);

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936027 (in base 10) 1718LV (in base 32);

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936039 (in base 10) 1718M7 (in base 32);

Confezione: «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936041 (in base 10) 1718M9 (in base 32);

Confezione: «75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936054 (in base 10) 1718MQ (in base 32);

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936066 (in base 10) 1718N2 (in base 32);

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936078 (in base 10) 1718NG (in base 32);

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936080 (in base 10) 1718NJ (in base 32);

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936092 (in base 10) 1718NW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 75 mg, 150 mg, 300 mg di irbesartan;

nucleo della compressa: Carbossimetilcellulosa calcica, Silice anidra colloidale, Povidone, Sodio amido glicolato Tipo A, Talco, Magnesio stearato;

film di rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa 15 cP (E464), Lattosio monoidrato, Biossido di titanio (E171), Macrogol 3000.

Produzione principio attivo:

Macleods Pharmaceuticals Limited - Plot no. 2209, GIDC Industrial Estate, At & Post Sarigam, Taluka: Umbergaon, Valsad, Gujarat - 396 - 155 - India;

Divi's Laboratories Ltd - Unit II, Annavaram Post, Bheemunipatnam Mandal, Visakhapatnam District, India-531 162 Chippada Village, Andhra Pradesh - India.

Produzione e confezionamento: Macleods Pharmaceuticals Limited, Plot No. 25 - 27, Survey No. 366, Premier Industrial Estate, Kachigam, Daman - 396210, India.

Controllo lotti:

Exova Lochend Industrial Estate - Newbridge, Midlothian EH28 8PL - Regno Unito;

PROXY Laboratories B. V. - Archimedesweg 25, Leiden, 2333 CM – Netherlands.

Rilascio dei lotti: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Südwestpark 50, 90449 Nürnberg - Germania.

Rilascio dei lotti e confezionamento secondario: Mawdsleys Brooks and Co Ltd - Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Trattamento della malattia renale nei pazienti con ipertensione e diabete mellito di tipo 2, come parte di un regime con medicinale antipertensivo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936015 (in base 10) 1718LH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936027 (in base 10) 1718LV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,49;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,42;

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/pe/al - A.I.C. n. 040936039 (in base 10) 1718M7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,06;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,37.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Irbesartan Macleods Pharma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08775

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento di alcune tavole del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave.

Si rende noto che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), è stato aggiornato, con decreto del dirigente di coordinamento n. 41 del 4 novembre 2015, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave con l'aggiornamento delle tavole nn. 13-33-34-35-46-47-57-81 in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della provincia di Belluno (Comuni di Cesiomaggiore, Farra d'Alpago, Forno di Zoldo, Sappada) e della Città Metropolitana di Venezia (Comune di Jesolo).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, alla Città Metropolitana di Venezia e ai Comuni sopraccitati.

Il decreto è consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino www.adbve.it

15A08850

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 21 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 16 ottobre 2015.

Con ministeriale n. 36/0016615/MA004.A007/AVV-L-125 del 4 novembre 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 21 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 ottobre 2015, recante: «Regolamento per l'erogazione dell'assistenza: esame nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 settembre 2015: deliberazioni conseguenti».

Con il citato provvedimento n. 21, l'Ente ha adeguato il testo di cui alla delibera n. 17 del Comitato dei delegati in data 24 luglio 2015, recante «Regolamento per l'erogazione dell'assistenza», alle condizioni poste dai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 14325 del 25 settembre 2015.

15A08820

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-277) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00